

Gianni Penzo Doria

Le firme elettroniche



Acadis - Torino, 2 ottobre 2014



Titulus Scuola

Per la dematerializzazione nella scuola italiana

[HOME](#)[CHI SIAMO](#)[OBIETTIVI](#)[EVENTI](#)[ADESIONE AL PROGETTO](#)

Approfondimenti

- [La dematerializzazione a scuola](#)
- [Protocollo e gestione documentale](#)
- [Conservazione digitale dei documenti](#)
- [Firma digitale](#)
- [L'esperienza dell'Università: Titulus '97](#)
- [Tutte le norme per la dematerializzazione a scuola](#)

Prossimi eventi

21/10/2014 - 11:00 [Avvio del Progetto TITULUS SCUOLA](#)

02/10/2014 - 14:00 [Seminario ACADIS: La dematerializzazione nella scuola, dall'archiviazione alla conservazione](#)

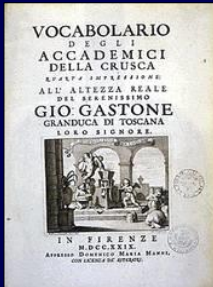
La dematerializzazione a scuola

I vantaggi della dematerializzazione, soprattutto in ambito amministrativo, sono evidenti a tutti: si lavora in modo più efficiente, i dati sono coerenti raggiungibili e non vengono duplicati, si risparmia carta, le comunicazioni sono più immediate ed efficaci.

Ma in che modo la scuola italiana può far propri questi cambiamenti, non solo per rispettare la normativa ma per trarne vantaggio e ottimizzare le già scarse risorse?

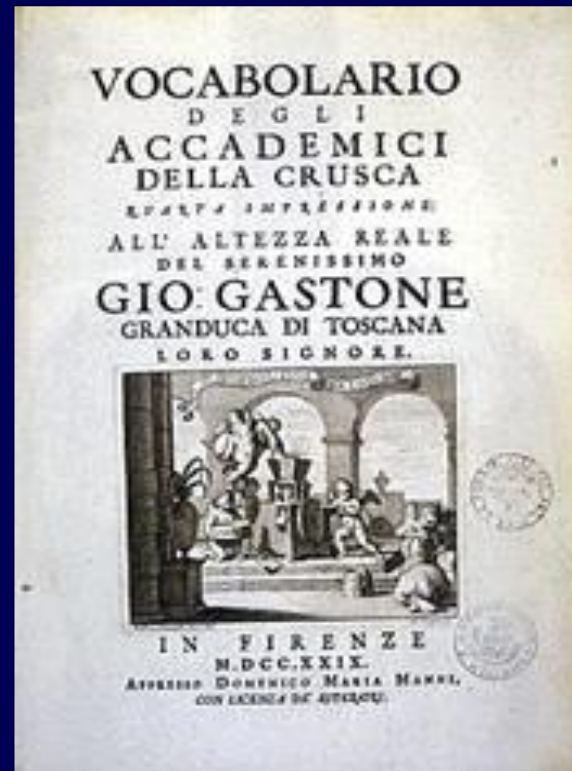
Applicare la dematerializzazione alla realtà scolastica significa occuparsi di una molteplicità di temi: il registro

<http://titulus-scuole.kion.it/>



Una questione di metodo

- Per comprendere il documento in ambiente digitale è necessario il Codice civile
- Cambiano le metodologie e gli strumenti, ma non il metodo: ogni documento deve risultare affidabile per poter essere utilizzato



Per un lessico comune e condiviso:
mettiamoci d' accordo sulle parole,
perché la norma è un algoritmo!

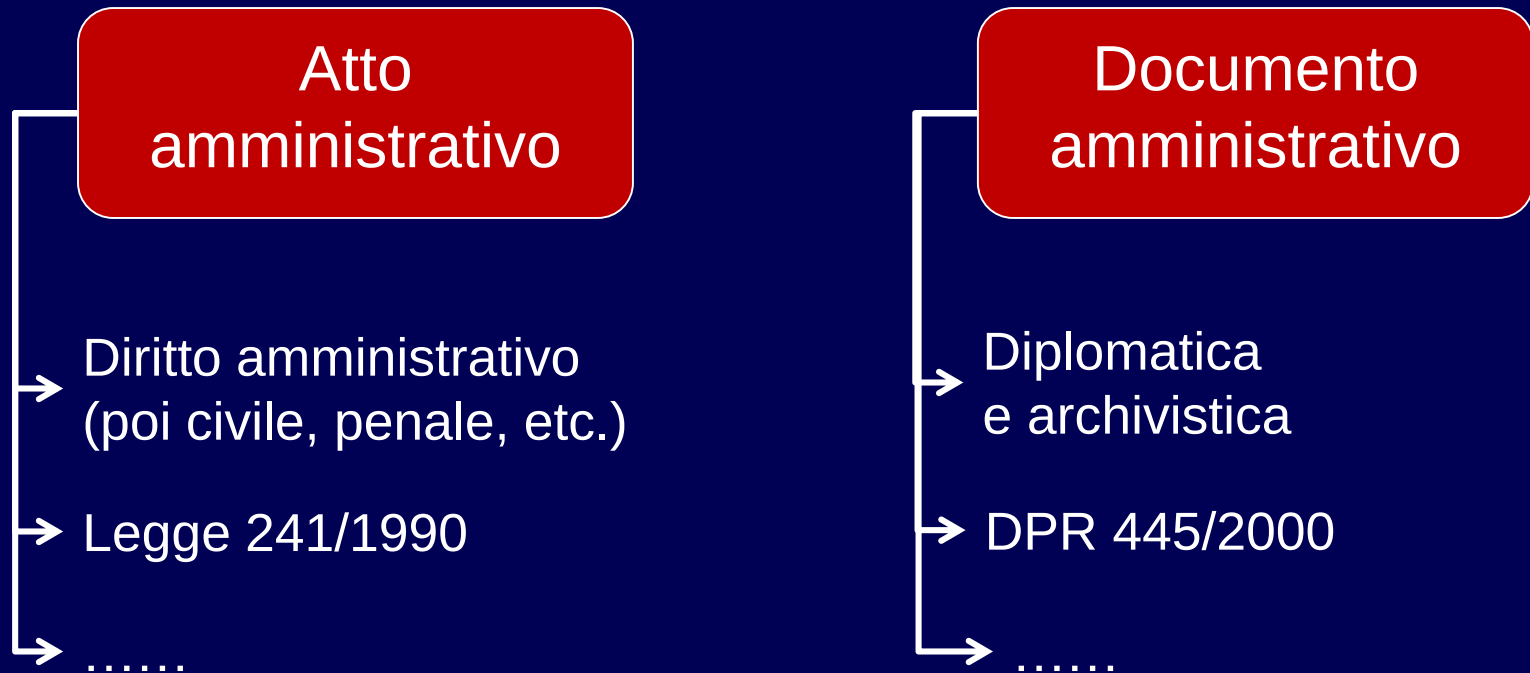
Alcune distinzioni fondamentali

- Atto
- Contenuto
- Dato
- Informazione
- Documento
- Comunicazione

Atto

- ❑ Participio passato del verbo *agire*
- ❑ Inteso anche come «adatto», «idoneo»

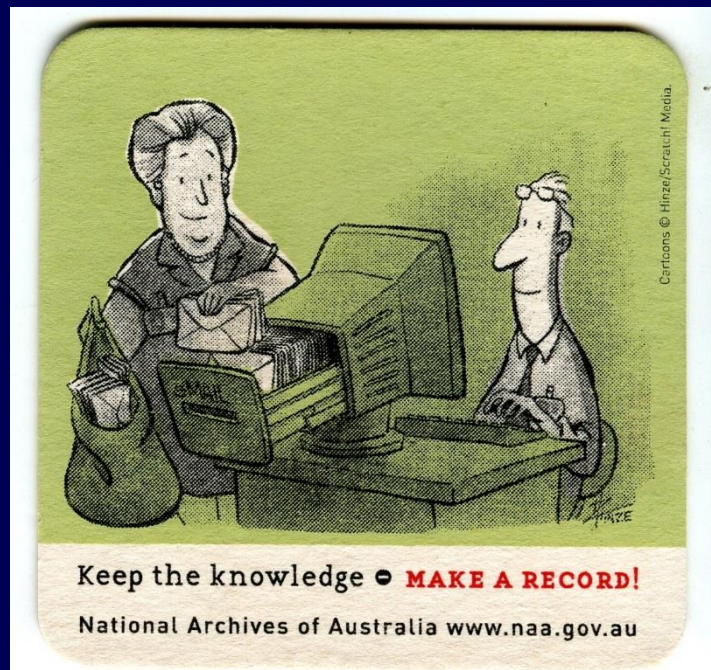
Atto e documento



2699 cc

Dato

La più piccola unità significativa
dell'informazione non ancora elaborata



Prendiamo un numero causale di 5 cifre

21.014

Le (principali) novità del CAD 2010

1. Nuovo quadro definitorio e applicativo delle firme elettroniche (3 su 4 sono state modificate)
2. Nuove definizioni delle “copie” informatiche
3. Nuove garanzie in ordine all'identificazione e alla provenienza di istanze e dichiarazioni
4. Obbligo di identificazione del soggetto titolare di un account di posta elettronica certificata, con obblighi in capo al gestore di PEC

Le (principali) novità del CAD 2010

5. Obbligo di registrazione per le “comunicazioni” anche via mail (con qualche precisazione)
6. Obbligatorietà del fascicolo informatico
7. Soppressione del riferimento al telefax
8. Non siamo più tutti pubblici ufficiali
9. Il glifo
10. Conservazione con tre figure “responsabili”

Alcune disattenzioni redazionali del CAD 2010

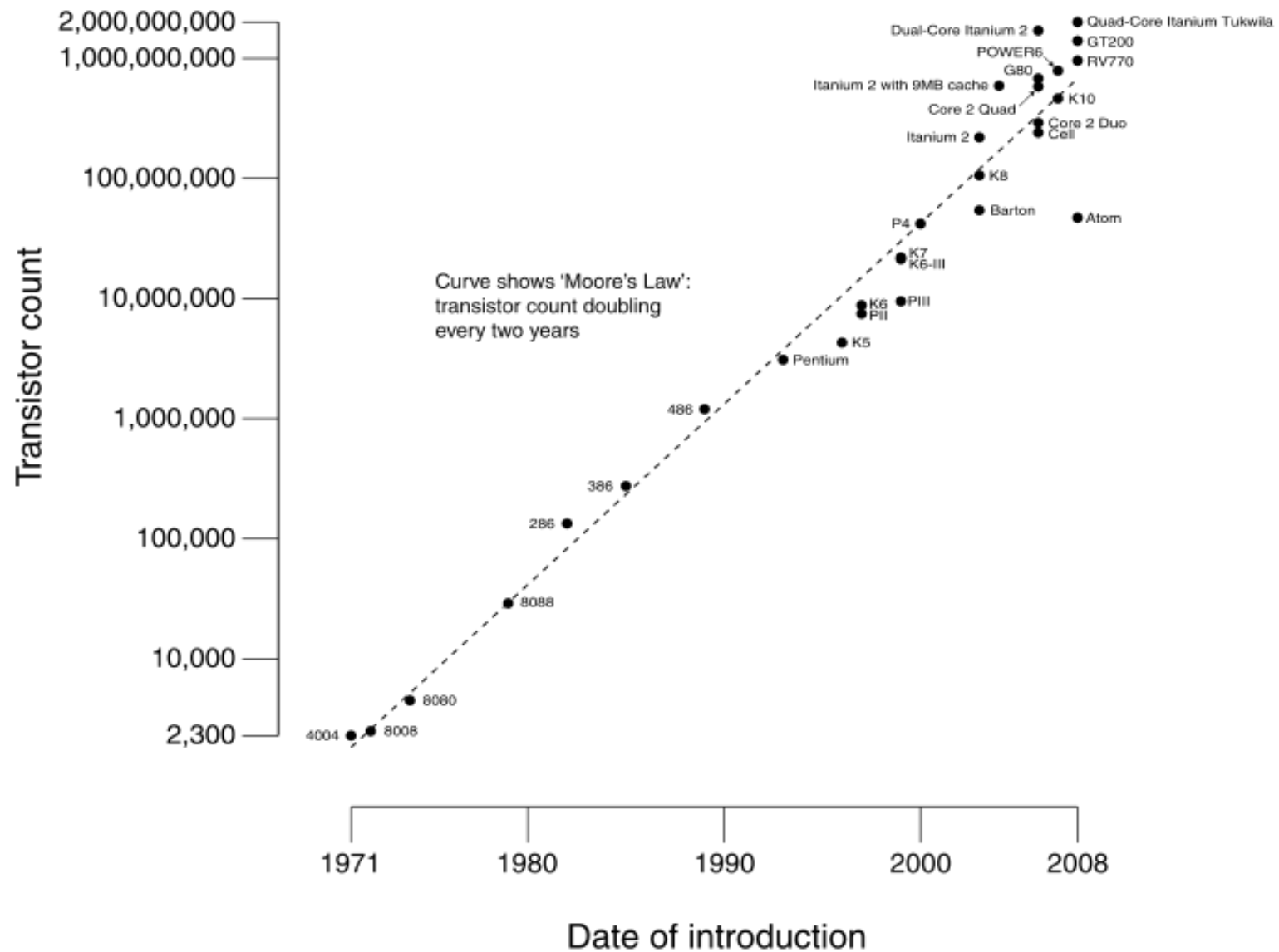
1. Non scrive in italiano e ci sono numerosi refusi
2. Rinvia ad articoli abrogati
3. Confonde la firma elettronica qualificata con la firma elettronica avanzata
4. Introduce un apparato definitorio inutile per le copie, riproduzioni e duplicati: sono tutti un *exemplum*?



Perché serve un nuovo Codice dell'amministrazione digitale?

- I. Il **vecchio Codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo n. 82 del 2005) è stato pubblicato **cinque anni fa**
- II. Le **tecnologie informatiche si sono evolute** con una tale rapidità da rendere necessaria l'approvazione di un nuovo testo normativo
- III. La **Riforma Brunetta** (DLgs n. 150 del 2009) ha introdotto importanti modifiche nell'organizzazione della PA: **meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti**
- IV. È **necessario** mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti **strumenti (soprattutto digitali) in grado di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'intero sistema pubblico**
- V. I **cittadini e le imprese richiedono mezzi più snelli, rapidi e meno costosi per comunicare con le pubbliche amministrazioni**

CPU Transistor Counts 1971-2008 & Moore's Law



Alcune questioni di metodo

1. Neutralità della norma rispetto alla tecnologia
2. Non si può dire Europa solo quando fa comodo
3. Assenza perniciosa di regole tecniche
4. Assenza dei formati idonei

Le (principali) novità del CAD 2012

1. Agenda digitale italiana
2. Agenzia per l'Italia Digitale
3. Accorpamento degli enti
4. Frammentazione del Codice



+ DDI

Abbiamo una politica nazionale istituzionale
sull'amministrazione digitale?

Le (principali) novità del CAD 2012 e 2013

5. Il glifo (in commento)
6. Sviluppo delle firme biometriche
7. Sono finalmente uscite le regole tecniche!
8. Delega al Governo su pubblicità e trasparenza
9. Ri-Definizione di *formato aperto* (art. 68.3)
10. Domicilio digitale dei cittadini
11. Modifiche significative anche a:
 - a) Codice appalti D.Lgs. 163/2006
 - b) Legge 241/1990
12. Riemerge l'«invio di PEC», stavolta come FEA
13. Eliminazione del telefax

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 marzo 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

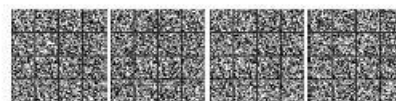
N. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013.

Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013.

Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.



Le firme elettroniche in Italia (1997-2011)

Documento informatico e firma nel 1997

DPR 513/1997

- Firma digitale

DPR 10 novembre 1997, n. 513

art. 1, comma 1, lett. b)

firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Documento informatico e firme nel 1999

DPR 513/1997

- Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE

art. 2

firma elettronica, dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;

firma elettronica avanzata, una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
- b) essere idonea ad identificare il firmatario;
- c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
- d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

Documento informatico e firme nel 2002

DPR 513/1997

- Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10 gennaio 2002, n. 10

art. 2, comma 1, lett. a) e g)

firma elettronica, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

firma elettronica avanzata, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Differenze tra il 1999 e il 2002

Firma elettronica 1999	Dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione
Firma elettronica 2002	L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
Firma elettronica avanzata 1999	Una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: a) essere connessa in maniera unica al firmatario; b) essere idonea ad identificare il firmatario; c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
Firma elettronica avanzata 2002	La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Documento informatico e firme nel 2003

DPR 513/1997

- Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

DPR 137/2003

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

**N.B. Norma di rango inferiore!
Tuttora vigente!**

DPR 7 aprile 2003, n. 137

art. 1, comma 1, lett. ee) e g)

(modifiche al 445/2000, di derivazione 513/1997)

firma elettronica qualificata, la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Documento informatico e firme nel 2005/2006

DPR 513/1997

- Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

DPR 137/2003

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

D.Lgs. 82/2005

- Firma elettronica
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

**N.B. Modificato dal
D.Lgs. 159/2006**

DL.gs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 1, comma 1, lett. q)

firma elettronica, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;



firma elettronica, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di **identificazione** informatica

Definizione di “autenticazione”

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 4, comma 3, lett. c

h) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità

Le firme elettroniche in Italia (2011 e 2013)

Documento informatico e firme

DPR 513/1997

- Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

DPR 137/2003

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

D.Lgs. 82/2005

- Firma elettronica
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

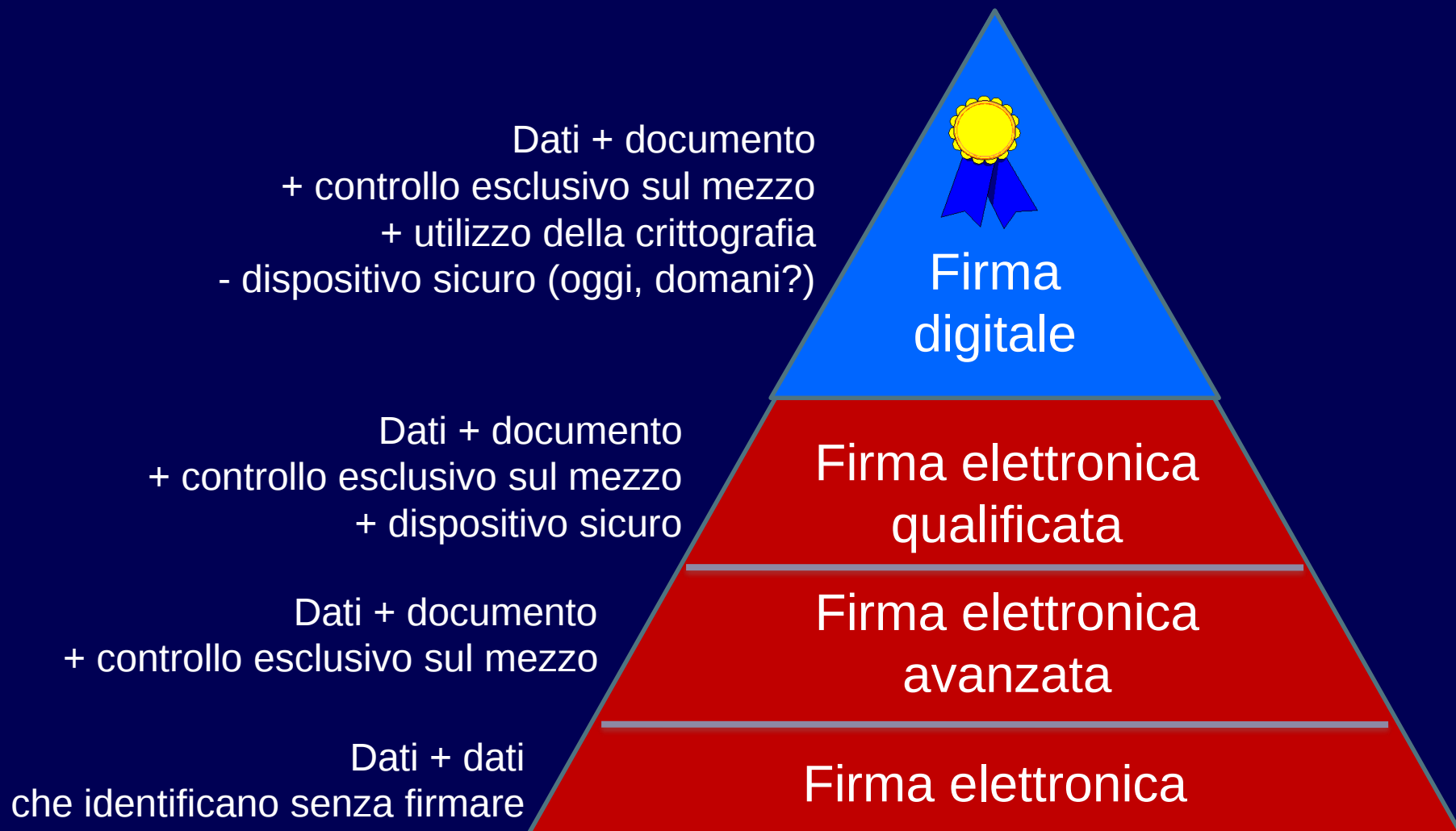
D.Lgs. 235/2010

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

Abundantiis abundandum



Piramide della sicurezza



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1

Firma elettronica (lett. q)	L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (*)
Firma elettronica avanzata (lett. q-bis)	Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
Firma elettronica qualificata (lett. r)	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
Firma digitale (lett. s)	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

(*) lett. u-ter, **Identificazione informatica**: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso

La firma elettronica riguarda solo i dati

- ❑ La firma elettronica riguarda solo i dati sui dati e non i dati sui documenti
- ❑ Serve pertanto solo a identificare e non a firmare
- ❑ Da qui la stortura giuridica della PEC
- ❑ Siamo poi ancora sicuri che serva sempre la firma (autografa o digitale) sui documenti

Cassazione civile, I, 28 dicembre 2000, n. 16204

L'esatta sfera di operatività dell'art. 3 d.lg. 12 febbraio 1993 n. 39 [...] va individuata in senso restrittivo nei soli atti amministrativi informatici in senso stretto in virtù dei limiti contenuti nella delega conferita al Governo dall'art. 2 comma 1, lett. m) l. 23 ottobre 1992 n. 421. La norma pertanto non è applicabile ai provvedimenti amministrativi in generale, che dovendo essere specificatamente motivati in relazione al singolo caso concreto non sono suscettibili di elaborazione automatica ed in relazione ai quali la legge di delegazione non avrebbe potuto prescindere dalla formulazione di specifici principi e criteri direttivi con riferimento alle caratteristiche di tali atti, riguardo alle procedure, ai limiti ed agli effetti della loro informatizzazione.

Genus e species nel 2005-2010

Genus

Species

Firma elettronica

Firma elettronica
avanzata

Firma elettronica
qualificata

Firma
digitale



Genus e species nel 2011

Genus

Species

Firma elettronica

Firma elettronica
avanzata

Firma elettronica
qualificata

Firma
digitale

Ma è sparito il “dispositivo sicuro”,
rimasto solo per la “qualificata”!

Firma digitale ieri e oggi

1997	Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
2003	Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
2005	Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
2010	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Serve solo la firma digitale per l' art. 1350 cc

D.Lgs. 7 marzo 2005, art. 21, comma 2-bis
(art. 14 D.Lgs. 235/2010)

2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

Serve solo la firma digitale per l' art. 1350 cc

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
- 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell' enfiteuta (957 e seguenti);
- 3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
- 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
- 7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
- 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);
- 9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
- 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
- 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
- 12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

Tutto finito?



Ministero della Giustizia

DM 21 febbraio 2011, n. 44 (GU 18.04.2011, n. 89)

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

art. 2

g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Che dire?





I giudici (per fortuna) sconvolgeranno
l'amministrazione digitale italiana



Concetti generali e giurisprudenza

- ❑ E i giudici stanno a guardare?
- ❑ Firma elettronica e firma digitale sono la stessa cosa?
 - ✓ Identificazione e sottoscrizione
 - ✓ Liberamente valutabile vs affidabile
 - ✓ Certezza della provenienza
 - ✓ Comportamento concludente e forma scritta
- ❑ Principio di documentalità



I giudici non stanno a guardare

Per fortuna, fioccano le prime sentenze che diradano le nebbie interpretative e gli slogan roboanti



Tribunale di Catanzaro - Sezione Prima Civile, Ordinanza 30 aprile 2012

Vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and click”, utilizzata nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di un contratto a forma libera. Le clausole vessatorie on line si considerano approvate solo con la specifica sottoscrizione delle medesime, non essendo sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale. Pertanto per i contratti on line, le clausole vessatorie sono efficaci e vincolanti solo se approvate specificamente con la firma digitale.

Codice civile, art. 1341, comma 2

Codice civile, art. 1341

Condizioni generali del contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso **non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto**, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Corte europea, III sez., 5 luglio 2012

Causa C-49/2011

L'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso **un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata**, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale **non può essere considerato un «supporto duraturo»** ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019

La firma elettronica non è una firma (1/2)

La ditta è stata legittimamente esclusa dalla procedura telematica di gara oggetto della presente controversia per aver omesso di sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via telematica, avendo utilizzato uno strumento (inserimento del **codice PIN** presso l'apposita piattaforma informatica del sito internet www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che **non assicura certezza in ordine alla provenienza** del documento.

Ai sensi dell'art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006 le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal dlgs n. 82/2005.

La disposizione da ultimo citata è da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n. 101/2002).

TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019

La firma elettronica non è una firma (2/2)

Inoltre, ai sensi dell'art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici".

Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n. 163/2006.

Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere osservata dalla odierna ricorrente, pur in mancanza di espresso richiamo nella *lex specialis* di gara.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dall'art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106) il difetto di sottoscrizione (si deve intendere anche digitale) è legittima causa di esclusione dalla gara.

TAR Lombardia, Milano, 11 luglio 2012, n. 1942

I file di log non hanno garantito integrità e immutabilità

- ❑ Caricato file vuoto (0 Kb)
- ❑ Un file senza marcatura temporale non è affidabile in un sistema protetto
- ❑ Mancanza di log affidabili nel sistema SINTEL
- ❑ Un file di log non garantisce di per sé l'integrità e l'immutabilità del sistema



Deliberazione 4 aprile 2013, n. 24308

Su un inserto de Il Sole24ore, la società XXYY ha pubblicato un'informazione pubblicitaria in cui si afferma che “La Firma Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata (FEA), consente di dematerializzare completamente i documenti. La soluzione ITWorking permette di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e rimane digitale. Alcuni dei documenti che possono essere dematerializzati attraverso il processo di Firma Elettronica Avanzata: dichiarazioni dei redditi, contratti, informative privacy, contabili di cassa, polizze, deleghe, documenti di accompagnamento, ecc”.

15.000 euro di multa in assenza di regole tecniche

Firma elettronica vs. Firma digitale

- ❑ La firma elettronica non sottoscrive, ma identifica
- ❑ La firma digitale è l'unico strumento giuridico paragonabile alla sottoscrizione autografa/olografa e molto di più: sostituisce timbri, punzoni e l'allegazione del documento di identità



Consiglio di Stato, VI, 20 settembre 2013, n. 3487

Dal combinato disposto dell' articolo 65, comma 1, lettera a) del 'Codice dell' amministrazione digitale' e dell' articolo 77, comma 6, lettera b) del 'Codice dei contratti' deriva che l' apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell' imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell' articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell' allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante.

Se c' è la firma digitale, non serve copia del documento

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 20

Documento informatico

1bis. L' idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità, fermo restando quanto disposto dall' articolo 21.

Comma inserito dall' art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente sostituito dall' art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Comma modificato dall' art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

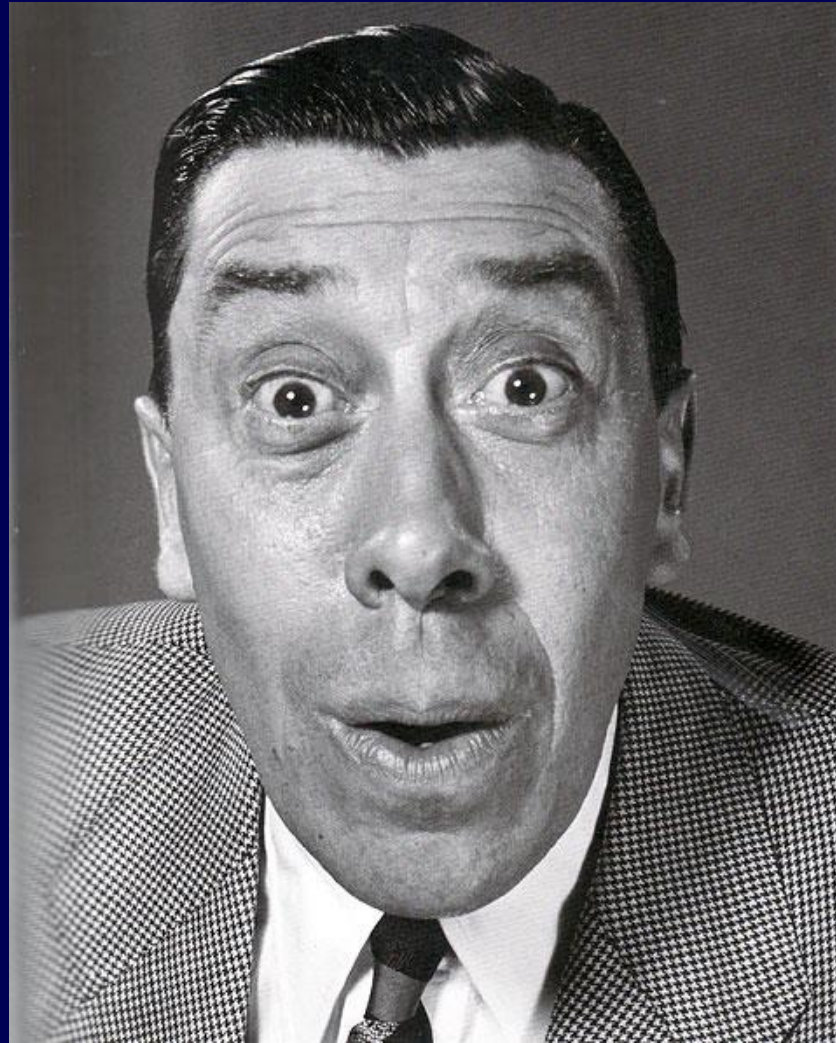
art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l' identificabilità dell' autore, l' integrità e l' immodificabilità del documento, ha l' efficacia prevista dall' articolo 2702 del codice civile. L' utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Comma modificato dall' art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente sostituito dall' art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

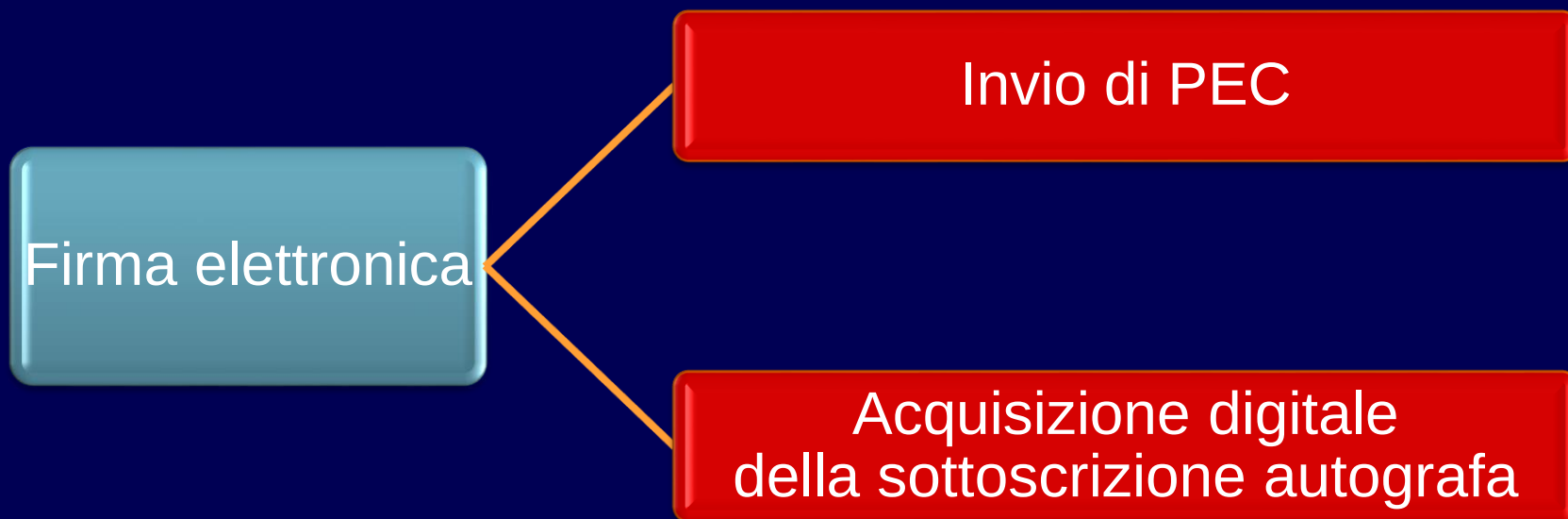
Ma non è ancora finita...



Altri “tipi” di firma elettronica

Genus

Species ?



Dal 2009, però, esiste un' ulteriore firma

La PEC !

DPCM 6 maggio 2009, art. 4.4

«L'invio tramite PEC

costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005»

Non come *firma*,

ma *sottoscrizione elettronica*

(*altra nomenclatura! È l'azione o lo strumento?*)

Dal 2011, però, un' altra possibilità di firma

La firma scansita, ovvero la firma con le dita!

D.Lgs. 235/2010, art. 17, comma 2 (> art. 25, comma 2 CAD)

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Derivata dalla riforma del 2010

Prevista anche nel nuovo atto pubblico informatico

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110

art. 1 - Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Tablet o cartaceo?

Dati biometrici in un software con analista grafologico

Si tratta di

- dati biometrici analogici
- che diventano
- dati biometrici informatici

Impronte
digitali

Geometria
della mano
e del volto

Velocità
del *ductus*
(ritmo e
accelerazione)

Scansione
dell'iride
e della retina

Timbro
della voce

E la sicurezza? E l'identità?

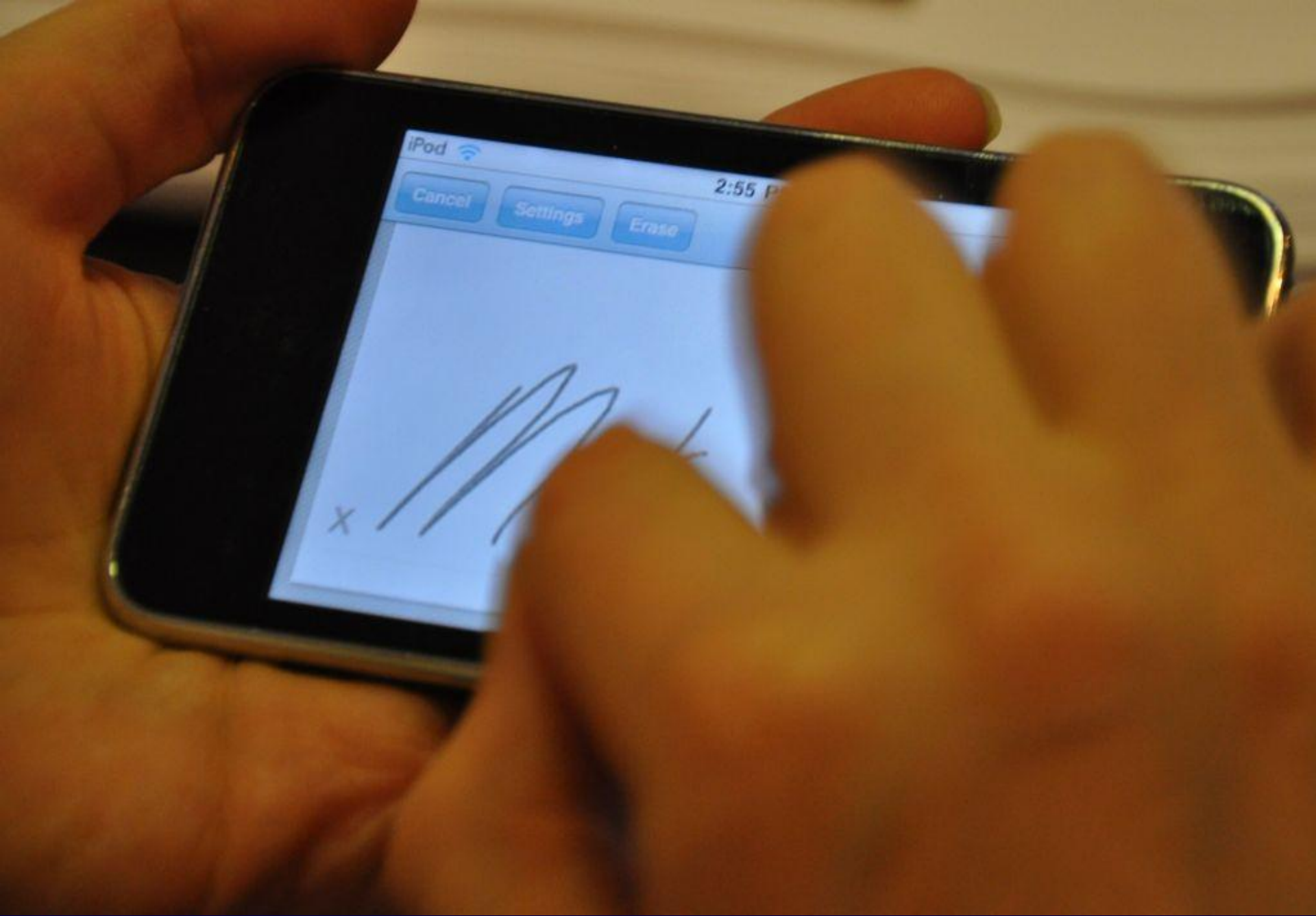


Un dispositivo di firma è come un Avatar

Affidereste la vostra carta di credito...



a chi non conoscete (tipo il postino privato)?







È vietatissimo nei documenti ufficiali
il *copia e incolla* della firma scansita

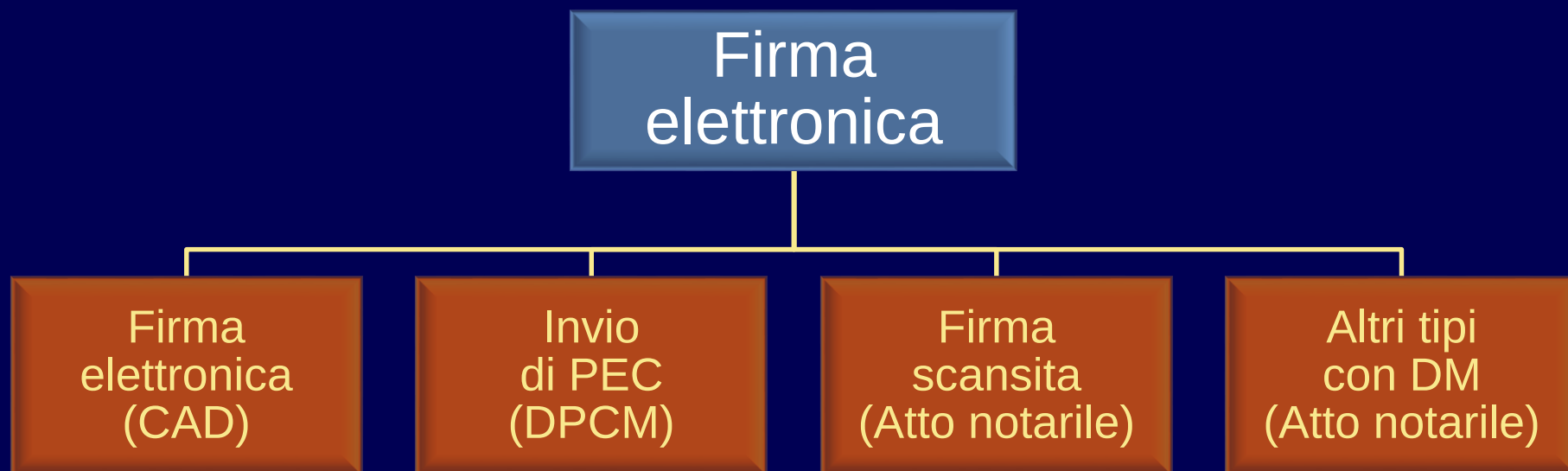


Non è equiparabile
in alcun modo
a una sottoscrizione!
Il documento
è nullo di diritto.
Deve avere le
caratteristiche art. 56
del nuovo DPCM

Ma non è ancora finita...



Firma elettronica



LINEE GUIDA PER LE TECNOLOGIE BIOMETRICHE

Versione del 8-10-2004

GUIDA PRATICA SU FIRME ELETTRONICHE E FIRME GRAFOMETRICHE

Aggiornata alle nuove regole tecniche in attesa di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale

A cura del Digital&Law Department – Studio Legale Lisi
www.studiolegalelisi.it

DIGITAL BOOK



ISBN 978 88 6571 009 8

agosto 2012

Software di verifica

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 34, comma 5

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all' articolo 71.

1° gennaio 2009

Per i documenti interni... Ma esistono?

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 34, comma 2

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all' articolo 71.

In ogni caso, attenzione ai limiti d' uso!

Tutto questo mentre l'Europa...



52010DC0245(01)

/* COM/2010/0245 f/2 */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un'agenda digitale europea

[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 26.8.2010

COM(2010) 245 definitivo/2

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2010) 245 final du 19.5.2010. Concerne toutes les versions linguistiques

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Un' agenda digitale europea

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Un' agenda digitale europea

INDICE

1. Introduzione 4
2. Le aree d'azione dell'agenda digitale 9
 - 2.1. Un mercato digitale unico e dinamico 9
 - 2.2. Interoperabilità e standard 17
 - 2.3. Fiducia e sicurezza 18

Tutto questo mentre l' Europa...

AGENDA DIGITALE EUROPEA

Azione fondamentale 16

Consiste nel proporre, entro il 2012, una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo per assicurare il riconoscimento reciproco dell' identificazione e dell' autenticazione elettronica in tutte l' UE sulla base di “servizi online di autenticazione” che devono essere disponibili in tutti gli Stati membri (possono usare i documenti ufficiali più appropriati, rilasciati dal settore pubblico o privato).

[◀ Elenco servizi](#)
[◀ Torna al numero](#)
[▶ Archivio](#)

Brunetta, su agenda digitale siamo tra i primi in Europa

21 Febbraio 2011

Italia ai primi posti per digitalizzazione. A sottolinearlo è il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta commentando l'appello 'Diamo all'Italia una strategia digitale', pubblicato nei giorni scorsi sul 'Corriere della Sera' per sollecitare tutti (forze politiche, imprenditori, ecc) a dotare il Paese di un'Agenda Digitale entro i prossimi cento giorni.

"Nel confronto europeo la Commissione - spiega Brunetta sul quotidiano online della Free Foundation- ha in effetti riconosciuto che siamo tra i Paesi con le migliori performance per l'e-Government, collocandoci al primo posto (insieme a Svezia, Austria, Portogallo e Malta) per la disponibilità dei 20 servizi online base e al secondo posto (insieme a Germania, Svezia e Portogallo) per il livello della loro qualità: la gran parte di questi ha infatti raggiunto il quinto e ultimo livello di sofisticazione, quello dell'automatizzazione e personalizzazione del servizio".

"La spinta propulsiva del Governo e della Pubblica amministrazione deve essere supportata dai comportamenti dei soggetti e degli attori privati, - rimarca il ministro - le cui azioni devono essere coerenti con l'impegno delle istituzioni. Occorre che le imprese adottino la comunicazione online come standard, che i medici utilizzino i formati di invio elettronico dei certificati di malattia, occorre che i cittadini usino la Pec per trasmettere con le amministrazioni che devono dotarsi dei servizi online, altrimenti saranno messe in mora da noi ma anche dai cittadini e dalle imprese".

Utente:

Gianni Penzo

Utenti registrati

- ▶ Logout
- ▶ Hai dimenticato la tua password?
- ▶ Modifica il tuo profilo
- ▶ Modifica le iscrizioni ai servizi via e-mail

Advertising

Municipia permette di promuovere eventi, servizi o prodotti tramite i propri canali informativi.

[Per ulteriori informazioni](#)

Comunità

- ▶ La tua comunità Municipia - Ospiti
- ▶ Cos'è una comunità
- ▶ Elenco delle comunità di Municipia
- ▶ Segnala una comunità

Info

Agenzia per l' Italia digitale

Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 19

1. È istituita l' Agenzia per l' Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell' economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca.
2. L' Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all' Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Agenzia per l'Italia digitale

Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 22

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

Agenzia per l' Italia digitale

Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 22

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall' organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l' approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell' economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all' articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell' Agenzia per l' Italia Digitale.

1993

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39



2003

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196



2005

Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. *Finanziaria 2006*)

DigitPA
D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177



2009

2012

Agenzia per l'Italia digitale (AID)
Legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. *Decreto sviluppo*)

Agenzia per l' Italia digitale

Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 20, comma 2

2. L' Agenzia svolge, altresì, fatte salve le funzioni dell' INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell' innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall' articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonché le funzioni affidate all' Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l' innovazione istituita dall' articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l' innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L' Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell' Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell' informazione in materia di sicurezza delle reti.



DM in arrivo
(art. 20, comma 2, legge 134/2012)



?

DIAMO ALL' ITALIA UNA **STRATEGIA** DIGITALE

[HOME](#) [SOTTOSCRITTORI](#) [PASSAPAROLA](#) [APPROFONDIMENTO](#) [RISORSE](#) [CONTATTI](#) [BLOG](#)

aderenti
21,777

**IN PRIMO PIANO
CONVEGNO**

21 > MARZO

- > Marcegaglia - Presto un tavolo sull'agenda digitale
- > Con il patroncinio dell'Agenzia per l'Innovazione
- > Live Streaming
- > Iscriviti

- > I temi dell'evento
- > Come e perchè è nata questa iniziativa
- > Domande e risposte su agenda digitale

PARTECIPA >

ADERISCI



Mi piace



Place a 11534 persone. Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

1,167

DIAMO ALL'ITALIA UNA STRATEGIA DIGITALE

L'Italia riparta da Internet e dalla tecnologia



Tweet

Per i giovani che si costruiscono una prospettiva, per le piccole imprese che devono

DIAMO ALL'ITALIA UNA STRATEGIA DIGITALE

L'Italia riparta da Internet e dalla tecnologia.

Per i giovani che si costruiscono una prospettiva, per le piccole imprese che devono competere nel mondo, per i cittadini che cercano una migliore qualità della vita, l'opportunità offerta dalla tecnologia è inimmaginabile.

Il XIX secolo è stato caratterizzato dalle macchine a vapore, il XX secolo dall'elettricità, il XXI secolo è il secolo digitale.

La politica ha posto la strategia digitale al centro del dibattito in tutte le principali economie del mondo. Ma non in Italia.

Eppure in Italia metà della popolazione usa Internet. La tecnologia è parte integrante della vita quotidiana di milioni di cittadini. Studenti, lavoratori, professionisti e imprenditori si confrontano costantemente con i rischi e le opportunità determinate dall'innovazione tecnologica.

Siamo convinti che affrontare con incisività questo ritardo, eliminare il digital divide, sviluppare la cultura digitale con l'obiettivo di conquistare la leadership nello sviluppo ed applicazione delle potenzialità di Internet e delle tecnologie, costituisca la principale opportunità di sviluppo, con benefici economici e sociali per l'intero Paese.

Ci rivolgiamo a tutte le forze politiche, nessuna esclusa, sollecitando il loro impegno a porre concretamente questo tema al centro del dibattito politico nazionale.

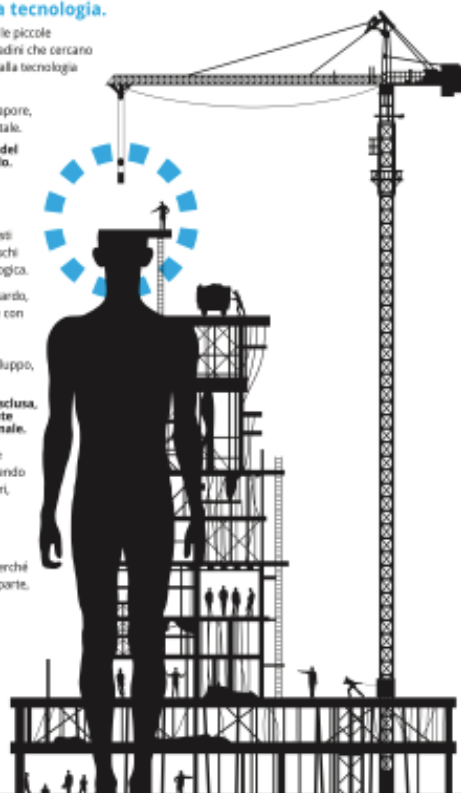
Chiediamo la redazione, entro 100 giorni, di proposte organiche per un'Agenda Digitale per l'Italia coinvolgendo le rappresentanze economiche e sociali, i consumatori, le università e coloro che, in questo paese, operano in prima linea su questo tema.

Richiamiamo l'attenzione di tutte le forze politiche, gli imprenditori, i lavoratori, i ricercatori, i cittadini, perché non vedano in queste parole la missione di una sola parte, ma di tutto il Paese.

Vi invitiamo a manifestare la vostra adesione:

www.agendadigitale.org

agenda digitale



Paolo Aina
Domenico Alroldi
Cesare Aversa
Paolo Barberis
Franco Bernabè
Paolo Bertoluzzo
David Breviacqua
Vittorio Bo
Roberto Bonasina
Giovanni Buttarelli
Marco C. Calzolari
Alba Cappellari
Mario Elena Cappelletto
Angelo Cardani
C.A. Carnevale Maffei
Andrea Casadei
Carlo Castellan
Lorenzo Chierabini
Leonardo Chiariglione
Oscar Cicchetti
Nicola Dinero
Alberto Clavirino
Massimo Colomban
Edoardo Colombo
Luca Colombo
Andrea Coscili
Giovanna Cuzzolin
Alessandro D'Amico
Pier Luigi Dal Pino
Luca De Biase
Umberto De Julio
Marco De Marco
Juan Carlos De Martin
Maurizio Decina
Gianluca Dettori
Riccardo Di Biase
Andrea Di Camillo
Luca Di Mauro
Riccardo Donadon
Cristiano Esposito
Monica Fabris
G. Andrea Farina
Eugenio Finardi
Rosalio Fiorillo
Marco Formica
Massimo Fubini
Alfonso Fuggella
Roberto Galimberti
Enrico Gasperini
Nicola Gavezzi
Innocenzo Gesta
Oscar Giannino
Fabio Ginetti
Nichi Grauso
Carlo Guadagni
Luigi Guibbini
Domenico Guzzini
Stefano Hesse
Giovanni Iozia
Peter Kruger
Bruno Lamborghini
Roberto Lenzi
Riccardo Luna
Massimiliano Magrini
Mario Mariani
Joy Marino
Stefano Maruzzi
Roberto Marzano
Carlo Moschini
Maurizio Motta
Eros Motta
Massimo Nelli
Emilio Nicolini
Salvo Mizi
Cristina Molis
Marco Montenegro
Franco Morganti
Antonio Nicotri
Gianluca Nicoletti
Marco Pansini
Carlo Panzalis
Stefano Parisi
Linda Passalunghi
Lidia Pavesi
Ferdinando Pennarola
Marco Pepe
Marco Piccini
Eugenio Pisci
Eugenio Prosperi
Stefano Quintarelli
Federico Rampello
Francesco Sacco
Alberto S. Vinciguerra
Carlo Scarpa
Corrado Scialoja
Guido Sciarra
Piero Scotti Jovane
Roberto Sisti
Antonio Tombalini
Marco Trigi
Giuseppe Turani
Stefania Valentini
Paolo Valentini
Marco Zamperini

Aderisci anche tu
all'appello per una

agenda digitale

www.agendadigitale.org

Agenda digitale italiana

L' Agenda digitale italiana è stata istituita il 1° marzo 2012 con Decreto del ministro Passera. Le sue linee operative sono state descritte nel Decreto Crescita 2.0 (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

SEI GRUPPI DI LAVORO

eCommerce

eGovernment

Open Data

Alfabetizzazione informatica

Competenze Digitali

Ricerca e Innovazione

Smart Cities and Communities

OTTO SETTORI DI INTERVENTO

Identità digitale

PA digitale

Open data

istruzione digitale

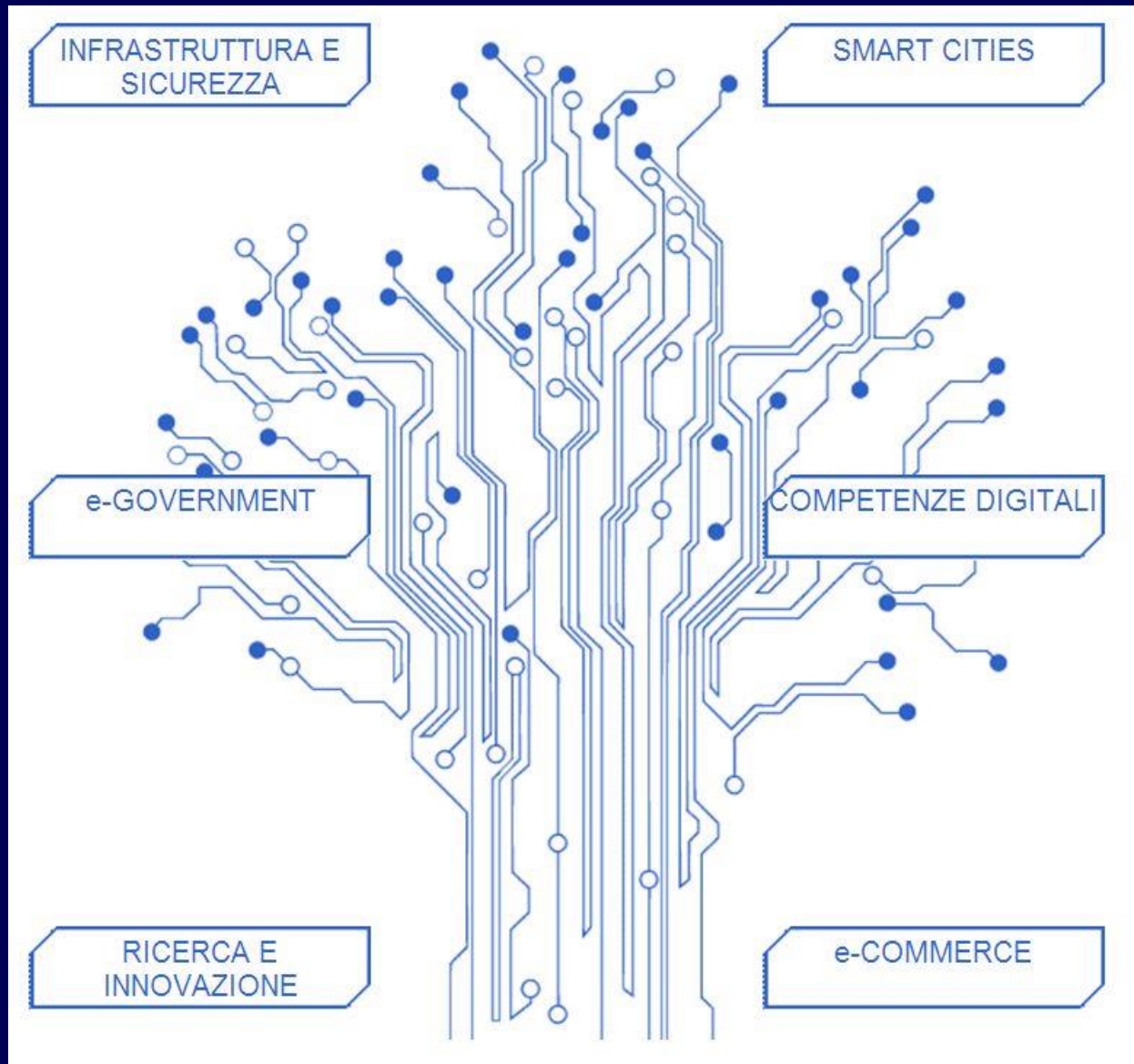
Sanità digitale

Divario digitale

Pagamenti elettronici

Giustizia digitale.

Agenda digitale italiana



Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

1. Nel quadro delle indicazioni dell' agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l' obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l' offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all' utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'**agenda digitale italiana**, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
- b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

- c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un' amministrazione aperta e trasparente;
- d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
- e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

- f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
- g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
- h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall' articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

- a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
- b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.



Usa: la firma sui documenti diventa meccanica

(15 gennaio 2011)

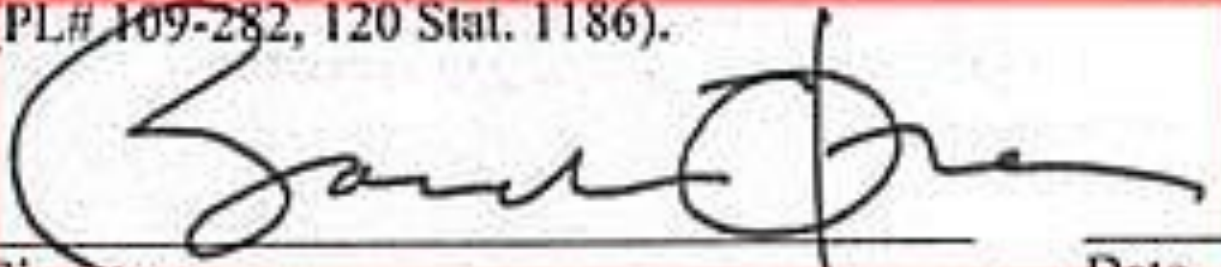


Nell'epoca della rincorsa sfrenata alla tecnologia, anche un semplice prodotto come la firma subisce evoluzioni. Negli Usa, lo Stato del Michigan ha introdotto uno strumento che riproduce fedelmente la segnatura del Governatore. Un computer contiene nel proprio database tutte le firme necessarie per l'approvazione dei documenti. Le trasmette al braccio meccanico, che muove la penna in base all'autografo. La firma è valida dal punto di vista legale. Nel video, infatti, viene utilizzata per convalidare regolari certificati e attestati

a cura di Ivano Pasqualino



(PL# 109-282, 120 Stat. 1186).


Signature _____ Date _____



Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009
Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'originale della Costituzione



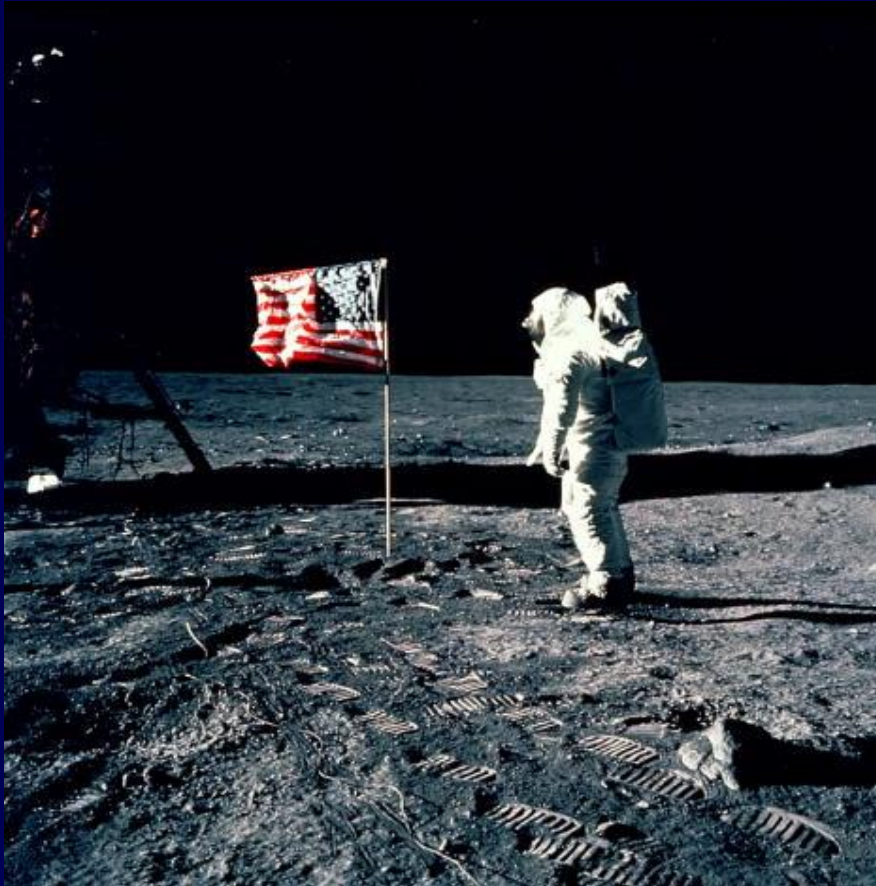
Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009

Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'originale della Costituzione

Servirà ancora la carta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22, comma 5

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.



NEL 1969 È BASTATA LA
POTENZA DI CALCOLO DI
DUE COMMODORE 64 PER
MANDARE CON SUCCESSO
UNA ASTRONAVE SULLA
LUNA

NEL 2003 È NECESSARIO UN
PENTIUM 4 PER FAR
FUNZIONARE WINDOWS XP

i intellettuali
ecoslovacchi
insorgono
contro la censura

Praga, 29 giugno
segna di una aperta
a con la politica del
si sono svolte le prime
mate del IV Congr
scrittori cecoslovac
onomia della cultura,
completa libertà di
one e l'abolizione del
una sono stati gli ar
più trattati nel corso
merosi interventi.
opposti seriosamente e
sta lettura della lette
sta dallo scrittore so
Solzhenitsin al Con
dotti scrittori sovietici
recentemente a Mos
che chiede fra l'altro
ne della censura. E'
che lotta una lettera
al Congresso da Lach
ti, il maggiore poeta
lato vivente, che, par
ella censura, ha scrit
tempo di allontanare
propone non solo da
ori ma anche dal par
tiano Kundera ha quin
to l'autonomia della
rilevando che spesso
edificare e con interes
il vuole distruggere o
come che non può ca
tillik ha sostenuto che
revera controlli il po
di tutti i regimi una
fa delle istituzioni
per i suoi fini, e si
di genere «di cattiva

★ ★ COME VIVREMO NEL DUEMILA ★ ★

Terremo in tasca l'apparecchio per comunicare con chi vorremo



Non sarà più grande di un pacchetto di sigarette e funzionerà insieme da teleselettore e da amplificatore -- Molti tipi di trasmissione tradizionale sono stati condannati a sparire sin dal momento in cui l'impiego dei satelliti artificiali e quello del Laser hanno rivoluzionato le telecomunicazioni -- Intervista col professor Carlo Matteini

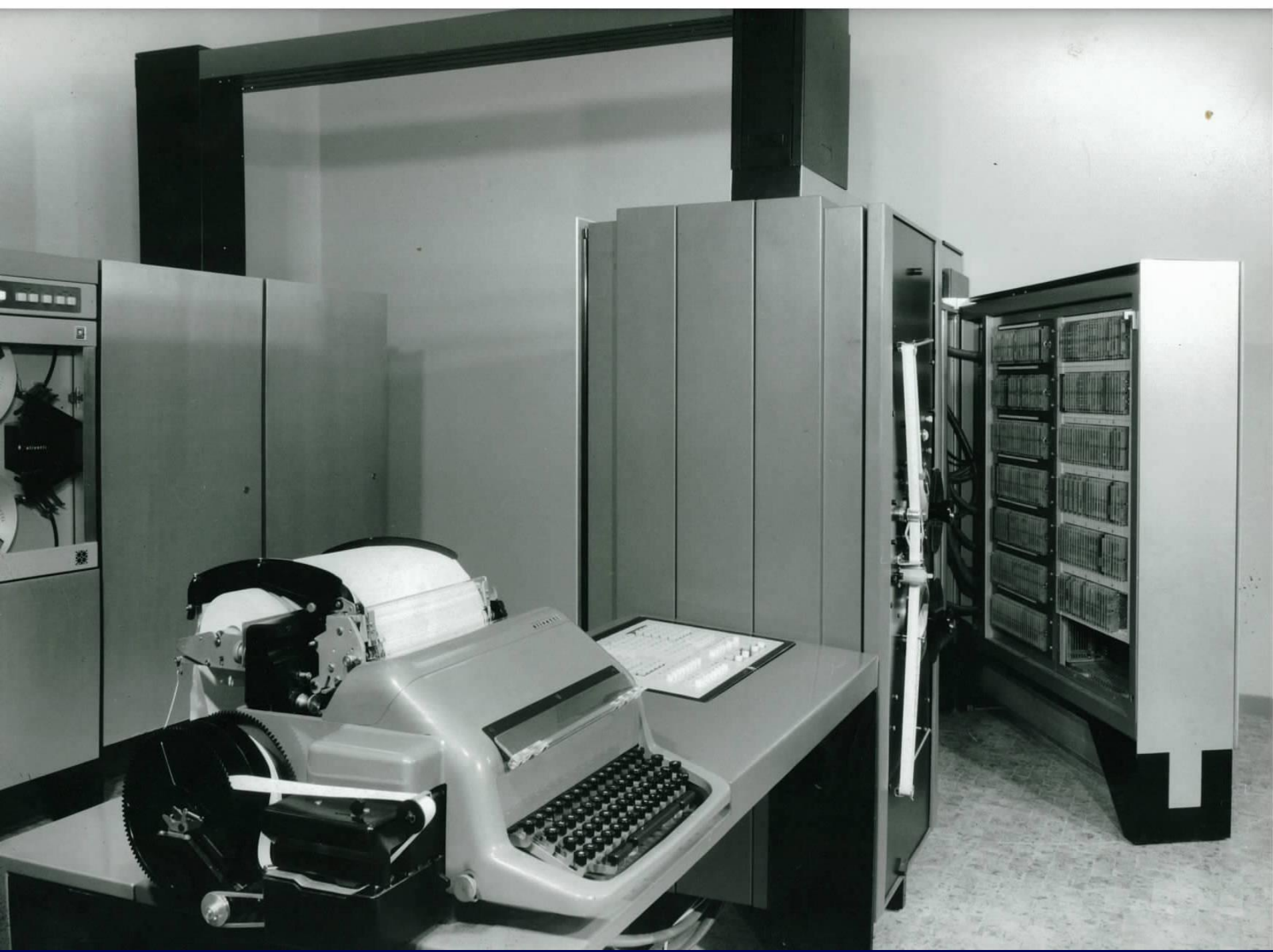
Soltanto dieci anni sono trascorsi dal lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik I, che sbalordì il mondo nell'ottobre 1957. Eppure, in così poco tempo, innumerevoli scoperte in

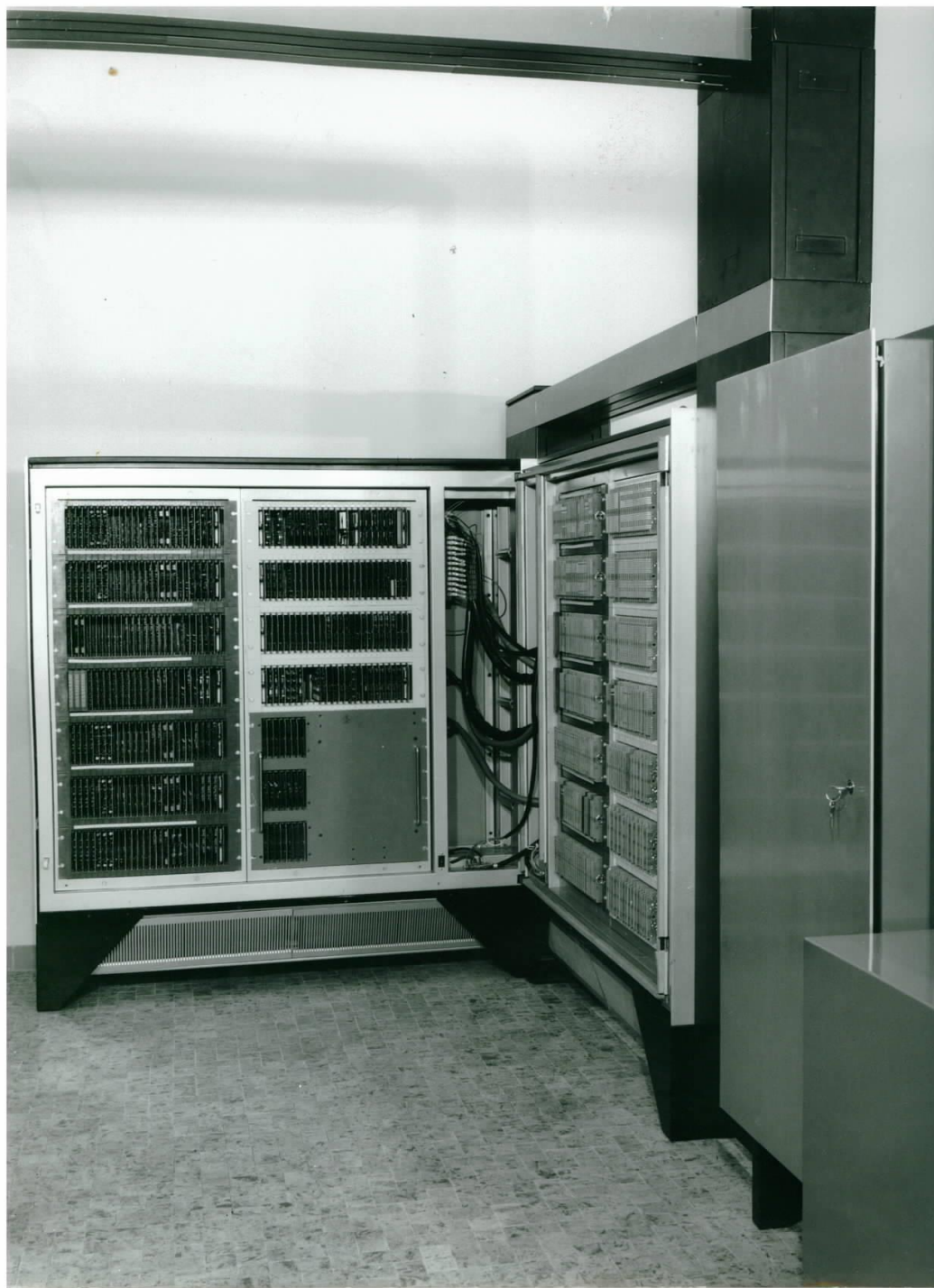
prendo un'onda molto corta, questa si comporta come le onde luminose, come quelle della televisione, per intenderci. Lei vede che sono necessarie tante stazioni per trasmettere i programmi televisivi. Quello che trasmette Milano,

minimo. Lei vede qui sul mio tavolo un amplificatore a 5 stadi a transistor, della Texas Instrument, che è molto più piccolo di un normale accendigasari; si può concentrare tutto quello che si desidera, compresa la sorgente di energia,



Elea6001





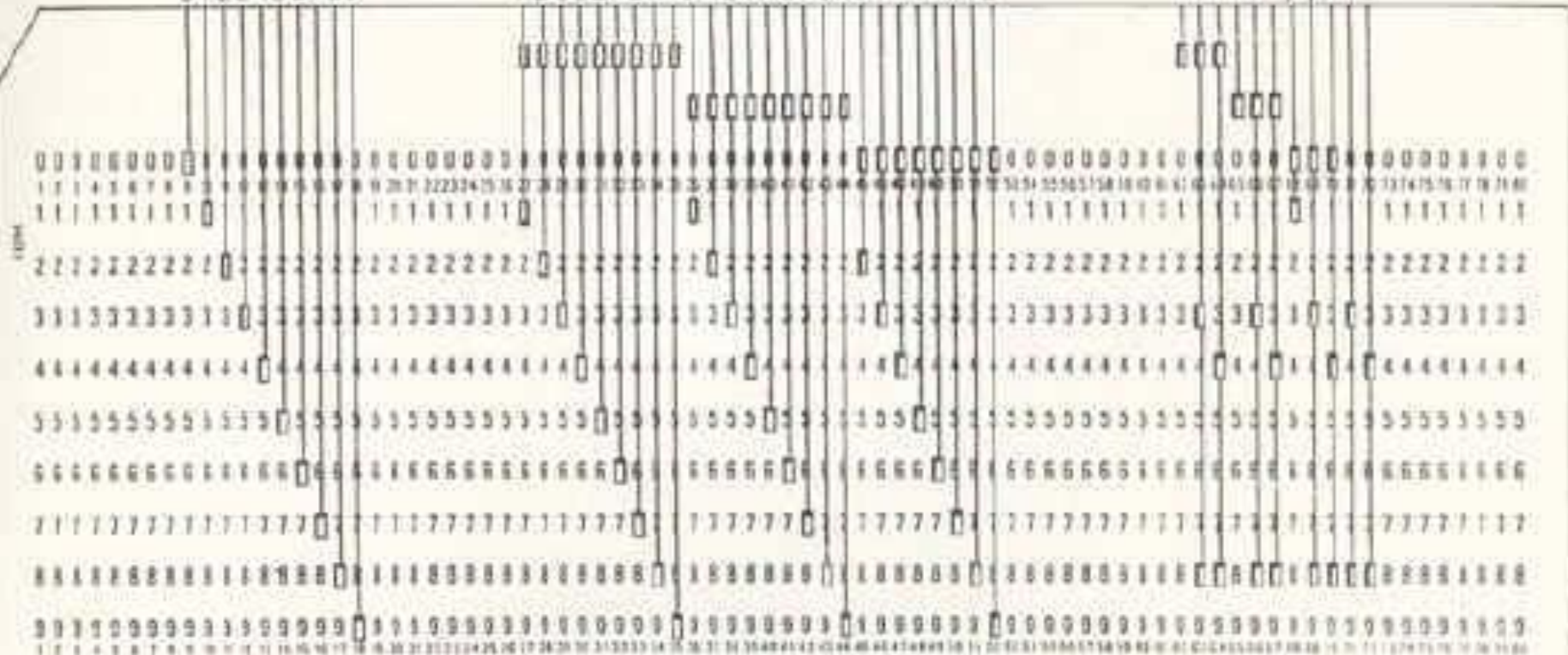


0123456789

Letters

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Special Characters

$$A + B = S \in \mathcal{L}_1(\mathcal{H})$$


P P P P P

7503-2 (7-66)

JSC-38002

[illegible]

AS 9091



COMPUTER GRAFFITI

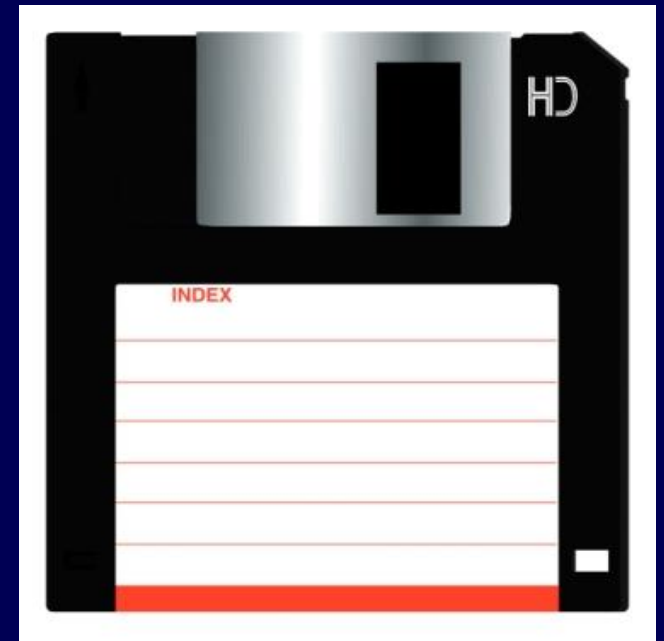
www.computergraffiti.com

3660/2



COMPUTER GRAFFITI
anteprima di un museo





26 aprile 2010

Sony chiude un'era: stop alle vendite dei floppy disk dal 2011

di Gianni Rusconi

Ancora un anno, anzi meno, e poi altro pezzo di storia del personal computer andrà definitivamente in archivio. A marzo 2011, infatti, stando a quanto riportato dal Mainichi Daily Sony scriverà la parola fine all'avventura dei floppy disk anche in Giappone, interrompendone definitivamente le vendite.

Finisce quindi un'era iniziata nel lontano 1981, quando i dischetti da 3,5 pollici debuttarono sul mercato – prendendo il posto di quelli più grandi da 5,25 pollici - per diventare il supporto di memoria portatile più utilizzato da milioni di utenti informatici per oltre un ventennio. Poi vennero i Cd e i Dvd, i sistemi Zip e infine le Pen drive e le oggi popolarissime chiavette Usb. Apple fu la prima ad abbandonare i floppy con gli iMac nel 1998, negli anni a seguire la seguirono tutti gli altri produttori di pc, a cominciare da Dell per i suoi modelli da tavolo Dimension.

E per i supporti neri o colorati dotati di linguetta color acciaio e con apposito spazio per l'etichetta adesiva descrittiva è stato l'inizio della fine. Per Sony, che detiene il 70% della quota di questo ormai anemico settore, e altri produttori è stato comunque un business incredibile, con milioni di esemplari distribuiti in tutto il mondo anche in tempi recenti: proprio la casa di Tokyo ne ha venduti in terra nipponica 12 milioni di pezzi nell'esercizio 2009, rispetto ai 47 milioni del 2002. Il trentesimo compleanno del floppy coinciderà quindi con la sua annunciata morte. Nel 2007 il 98% dei computer in commercio era già privo dell'inconfondibile fessura per leggere il dischetto di memoria; oggi vedere all'opera un desktop con questo "add on" fa immediatamente pensare a un'epoca tecnologica che non esiste più. Ora ne è arrivata la conferma, da chi le diede vita.

 [FOTO / Si chiude l'era dei floppy disk](#)

26 aprile 2010

HEY KID, HAVE YOU
EVER SEEN ONE OF
THESE BEFORE?

WOW, COOL!
YOU MADE A 3D
MODEL OF THE
SAVE ICON!



SanDisk 



MEMORY STICK PRO DUO

◀ 4.0GB MAGICGATE







[Studio Associato Avvocati](#)

101professionisti.it/Avvocati

Hai bisogno di un Avvocato? Risposta in 24 ore. Contattaci Ora!

NAPOLI, SI ROMPE IL CD CON ATTI INDAGINI, TUTTI LIBERI

Fatti

Mercoledì, 03 Aprile 2013 15:40

[Compra CD e DVD Memorex](#)

Custodie Per Cd E Dvd Vasto assortimento di custodie

www.AtomicShop.it



Scegli Tu! ▶



Un'inchiesta su un giro di tangenti per appalti pubblici aveva portato all'arresto di Raimondo Mazzearelli, sindaco di Casalduni, in provincia di Benevento, e il suo caposervizio amministrativo Cosimo D'Addona.

Ai domiciliari dal 19 marzo, oggi sono tornati in libertà per un disguido tecnico: il cd rom su cui erano contenuto i documenti dell'inchiesta si è rotto, quindi questi non sono più leggibili.

La decisione è del Tribunale del Riesame di Napoli, che hanno accolto la richiesta degli avvocati difensori Antonio De Girolamo e Umberto Del Basso De Caro (deputato del Pd) sulla base del fatto che fosse impossibile leggere gli atti dell'indagine.

fonte: www.leggo.it

Bulkpaq

DVD
R
4.7

DESIGNED FOR DATA, VIDEO AND CONSOLE
16X DVD-R
GENERAL PURPOSE DVD-R 4.7GB

Generation 4
16Xspeed DVD-R

Official sponsors of www.dvdrecordable.org - the number 1 dvd burning website
www.bulkpaq.co.uk



 MITSUBISHI

BD-R 2x
LTH TYPE
130min./25GB


Blu-ray Disc



TECNOLOGIA



condividi



Kata Web



HARDWARE

Quel cd tutto trasparente potrà contenere 100 dvd

La General Electric lavora a un disco registrabile da 500 gigabyte. Ne promette la commercializzazione entro il 2012. Il segreto? Utilizzare la memoria olografica come tecnologia per l'archiviazione di informazioni

di RICCARDO BAGNATO



Brian Lawrence

LA FORMA è quella di un normale cd. L'unica differenza visibile è il colore, arancione, e la totale trasparenza dei materiali. La novità, però, è che potrà contenere fino a 500 gigabyte di dati. Overo 10 volte la capacità di un disco blu-ray e 100 volte quelle di un comune dvd. A prometterlo è la General Electric, che ha annunciato per il 2012 lo sbarco sul mercato di un nuovo supporto digitale per l'archiviazione dei dati, e ne ha presentato in video un prototipo.

Fantascienza? Non proprio. I ricercatori della società americana hanno infatti messo a punto un nuovo procedimento di registrazione e di lettura dati che permette di utilizzare non solamente la superficie del supporto,

ma - complici i materiali adottati - l'intero volume dei dischi. Il segreto? Utilizzare la memoria olografica come tecnologia per l'archiviazione di informazioni.

L'idea non è nuova. Le società InPhase Technologies e Maxell avevano promesso la stessa cosa nel 2006. Per loro, l'uscita del supporto miracoloso doveva avvenire l'anno successivo. Tanto che la stessa Nintendo, nota produttrice della di videogiochi, aveva avanzato l'ipotesi di introdurre questo tipo di tecnologia sulle proprie console.

Tuttavia...

I dati sullo smantellamento delle centrali atomiche inglesi saranno conservati su rotoli simili a quelli usati dai faraoni

Papiri egizi per i dati sul nucleare solo loro garantiscono l'eternità

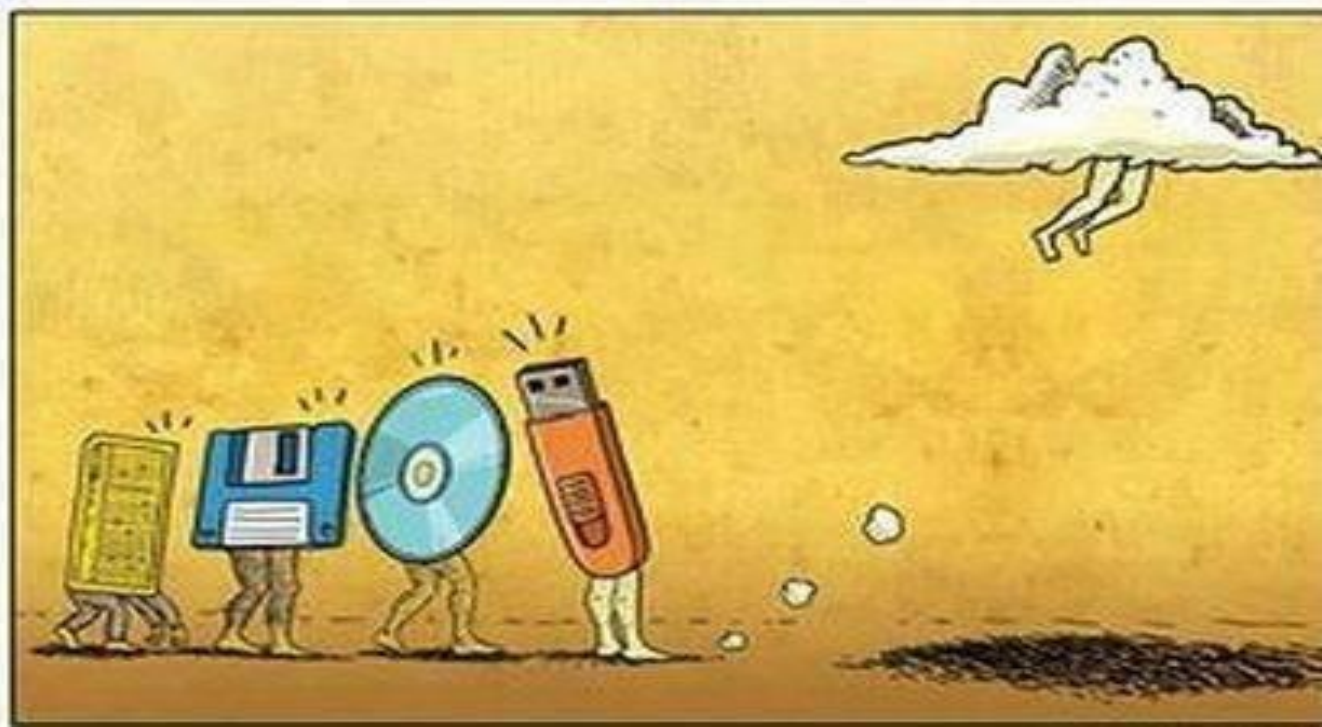
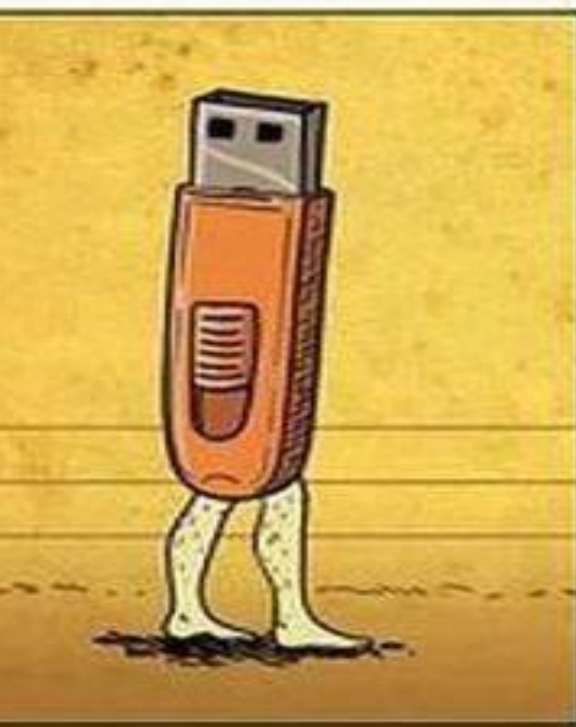
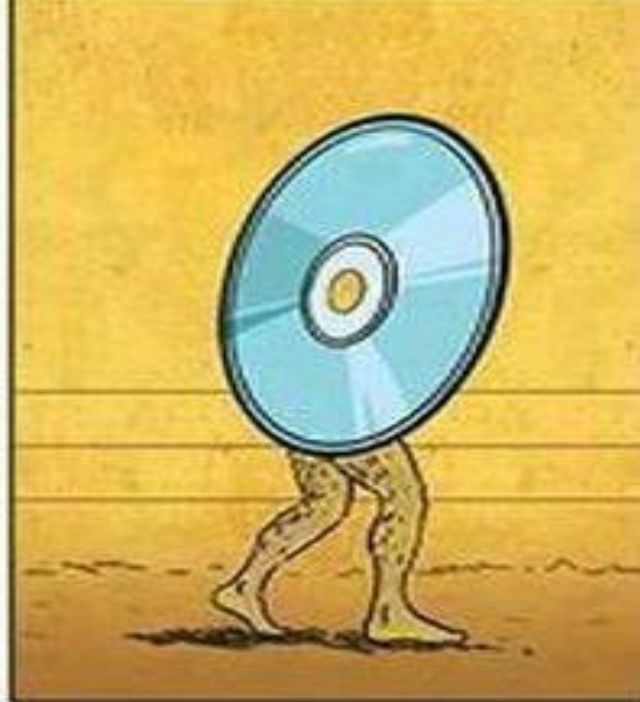
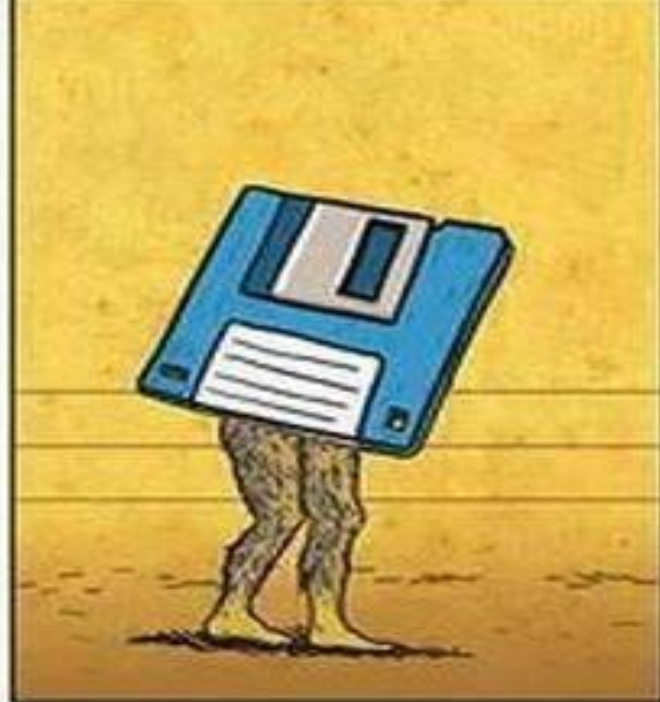
Le informazioni dovranno restare disponibili per decenni ma i computer e la carta tradizionale invecchiano troppo presto

LONDRA - Il problema si porrà in un futuro lontano, ma la soluzione arriva dal passato remoto. Così sarà l'antica sapienza egizia a venire in soccorso della moderna scienza.

A riferire dell'apparente contraddizione è un articolo del quotidiano inglese *The Guardian* che rivela come dopo diverse verifiche le autorità britanniche per l'energia nucleare abbiano deciso di ricorrere a una carta simile ai papiri dei faraoni per salvaguardare decisive informazioni sullo smaltimento delle scorie delle centrali atomiche.

Conservare i dati che potrebbero dover essere consultati anche tra centinaia di anni solo su dei computer e dei software che rischiano di diventare obsoleti nel volgere di poco tempo è infatti troppo rischioso. Così a qualcuno è venuto in mente che se conservati nella maniera giusta i rotoli egizi sono in grado di resistere migliaia di anni, a differenza della nostra carta che marcisce facilmente e rapidamente.





Unit	Size	What it means
Bit (b)	1 or 0	Short for “binary digit”, after the binary code (1 or 0) computers use to store and process data
Byte (B)	8 bits	Enough information to create an English letter or number in computer code. It is the basic unit of computing
Kilobyte (KB)	1,000, or 2^{10} , bytes	From “thousand” in Greek. One page of typed text is 2KB
Megabyte (MB)	1,000KB; 2^{20} bytes	From “large” in Greek. The complete works of Shakespeare total 5MB. A typical pop song is about 4MB
Gigabyte (GB)	1,000MB; 2^{30} bytes	From “giant” in Greek. A two-hour film can be compressed into 1-2GB
Terabyte (TB)	1,000GB; 2^{40} bytes	From “monster” in Greek. All the catalogued books in America’s Library of Congress total 15TB
Petabyte (PB)	1,000TB; 2^{50} bytes	All letters delivered by America’s postal service this year will amount to around 5PB. Google processes around 1PB every hour
Exabyte (EB)	1,000PB; 2^{60} bytes	Equivalent to 10 billion copies of <i>The Economist</i>
Zettabyte (ZB)	1,000EB; 2^{70} bytes	The total amount of information in existence this year is forecast to be around 1.2ZB
Yottabyte (YB)	1,000ZB; 2^{80} bytes	Currently too big to imagine

The prefixes are set by an intergovernmental group, the International Bureau of Weights and Measures.

Source: *The Economist*

Yotta and Zetta were added in 1991; terms for larger amounts have yet to be established.

<http://www.rainews24.it/it/video.php?id=23068>



NEWS

CANALE TV

LIVE

VIDEO

FOTO

BLOG



obama_bigliettino



01:10



02 may 2011 21:42

Barack Obama, il giallo del bigliettino

Originali, copie,
duplicati, riproduzioni

Originale e copia

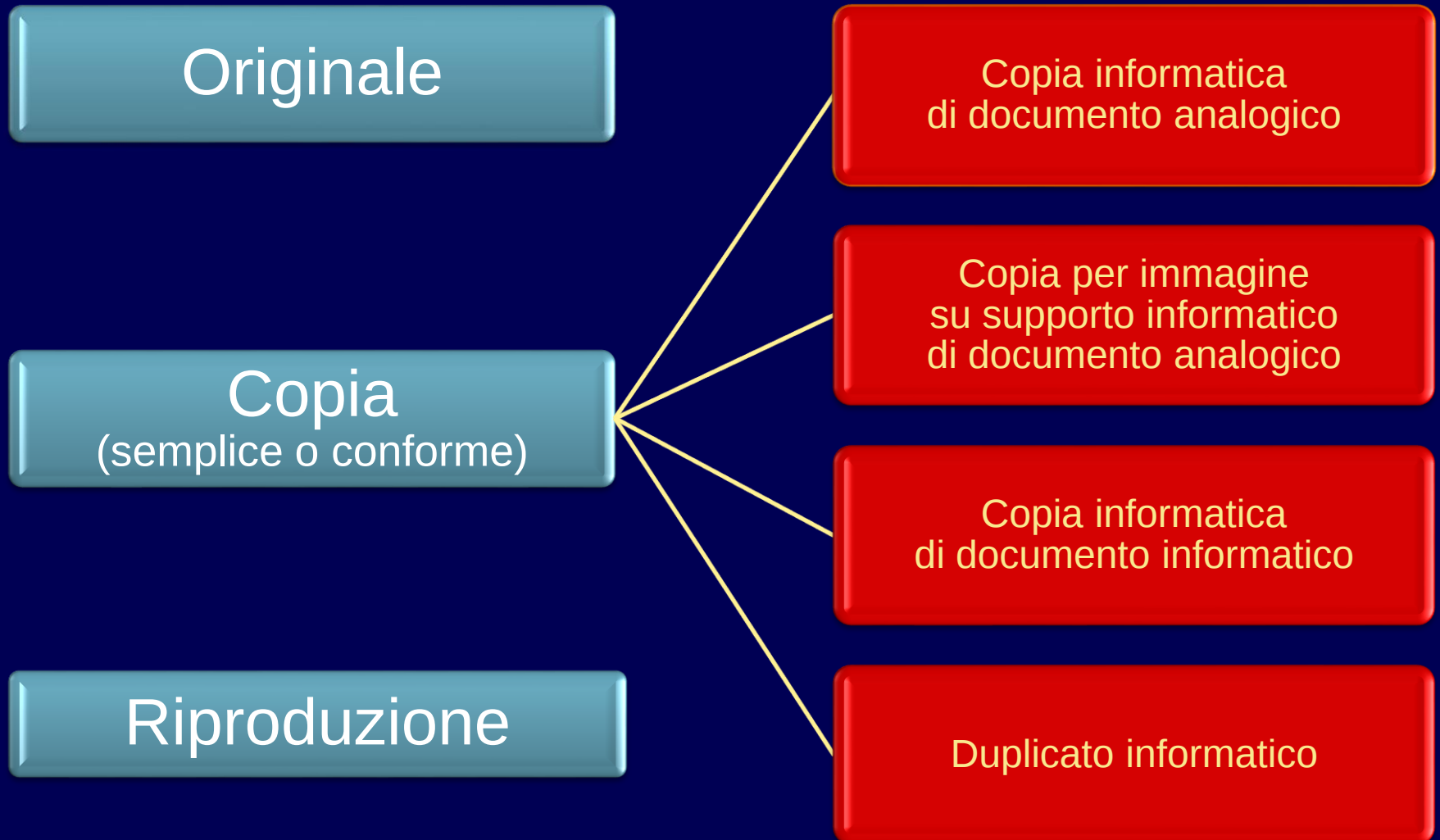
La copia della copia della copia
della copia del documento digitale

Non si può conservare l'originale
informatico, ma la sua copia in forma
autentica opponibile a terzi

Diplomatica e firma digitale

- ❑ L'apertura di un file compromette sempre la sua autenticità
- ❑ Non è possibile conservare il file nella sua originalità e originarietà
- ❑ La firma digitale è il primo ostacolo per la conservazione
- ❑ La firma digitale è solo uno dei mezzi, tutto sommato anche residuale (art. 64-65 del CAD)

Originale e copia (*exemplum*)



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1

Copia informatica di documento analogico (lett. i-bis)	Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (lett. i-ter)	Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
Copia informatica di documento informatico (lett. i-quater)	Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
Duplicato informatico (lett. i-quinqies)	Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

Ma il CAD novella anche di...



Copia



Duplicato



Riproduzione



D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Copie informatiche di documenti analogici
(art. 22) *



Copie analogiche di documenti informatici
(art. 23)



Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici (art. 23bis)

(*) Tre versioni, tre modifiche. Prima modificato dall' art. 10 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi sostituito dall' art. 15, comma 1, del D:Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Fermo restando che...

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 3

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell' articolo 71

Copia

```
graph LR; C[Copia] --- CS[Copia semplice]; C --- CC["Copia conforme  
(meglio non dire 'autenticata')"]; C --- CI[Copia imitativa]; C --- CCOR["Copia corrotta  
(in autotutela)"]; C --- R[Riproduzione]; C --- D[Duplicato];
```

Copia semplice

Copia conforme
(meglio non dire "autenticata")

Copia imitativa

Copia corrotta
(in autotutela)

Riproduzione

Duplicato

Fiorello
in



VERAMENTE FALSO

LA CANZONE DEL SOLE ● DONNE ● RICORDATI DI ME
AZZURRO ● TI AMO ● QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE
TERRA PROMESSA ● VITA SPERICOLATA ● MI VENDO

GUIDES

ΚΝΩΣΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΟ ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

- ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ
- ΑΞΕΣΟΡΙΑ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
- ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

KNOSSOS

VISIT THE
MUSEUM SHOP

- AUTHENTIC COPIES
- PUBLICATIONS
- ACCESSORIES
- DECORATIVES
- JEWELLERY

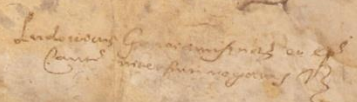
HELLENIC CULTURE ORGANIZATION

Siamo sicuri che la copia conforme sia sempre idonea a sostituire l'originale?

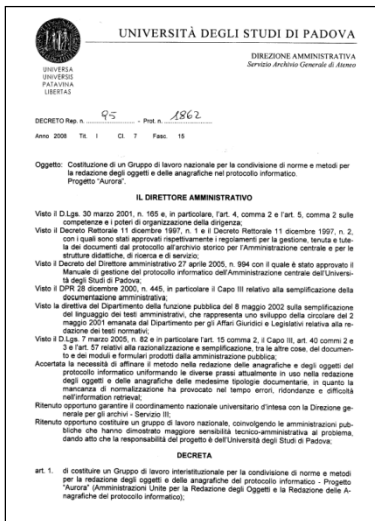


Siamo sicuri che la copia conforme sia sempre idonea a sostituire l'originale?





Il viaggio di andata e ritorno



Dall' analogico al digitale

art. 23-ter



Dal digitale all' analogico

art. 23



Le 4 “caratteristiche oggettive” del documento informatico e la forma scritta



Le 4 “caratteristiche oggettive” del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 1-bis

1-bis. L' idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità, fermo restando quanto disposto dall' articolo 21.

art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Le 4 “caratteristiche oggettive” del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 21, comma 1

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.



Domanda classica: che valore ha un pdf scansionato?



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.



Domanda classica: che valore ha un pdf scansito?



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71



Domanda classica: che valore ha un pdf scansionato?



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.



Domanda classica: che valore ha un pdf scansito?



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.



Domanda classica: che valore ha un pdf scansito?



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

Tutto l' art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Tutto l'art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Siamo tutti pubblici ufficiali?

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 16, comma 12

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23, comma 4

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata **da chi lo detiene** mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Il pubblico ufficiale di se stesso

Non siamo tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 22, comma 2

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Non siamo più tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 3

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

Scarto già autorizzato? - Qualificata?

Il glifo (“intaglio”)



Il glifo nella spiegazione Brunetta

«Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente da un timbro elettronico e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per sancire la conformità di documenti cartacei a quelli digitali, cosiddetto “glifo”. I documenti acquisiti per via informatica e stampati avranno la stessa validità dei documenti, come dire, prodotti originariamente dall'amministrazione»



Ora siamo tutti inglifati?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 5

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.

Ora siamo tutti inglifati? - Crescita 2.0

DL 18 ottobre 2012 n.179 (Legge 17 dicembre 2012, n. 221)

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 5

5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.



Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te

A. D. 781.

Ecriture mérovingienne.

Marburg, K. Preussisches Staatsarchiv.

[illegible]

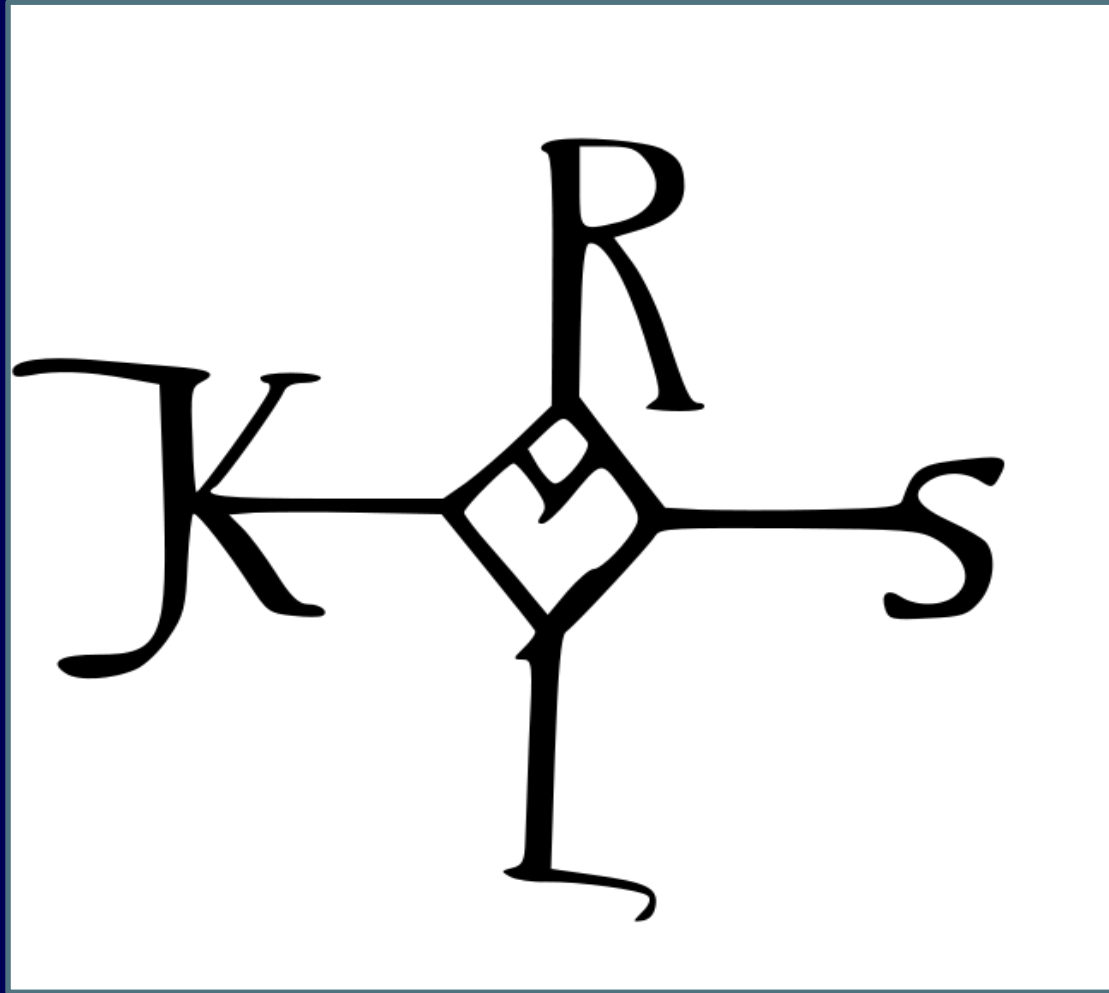
Hand K R S Euphrasie von ...

und weiter wasser nach unten

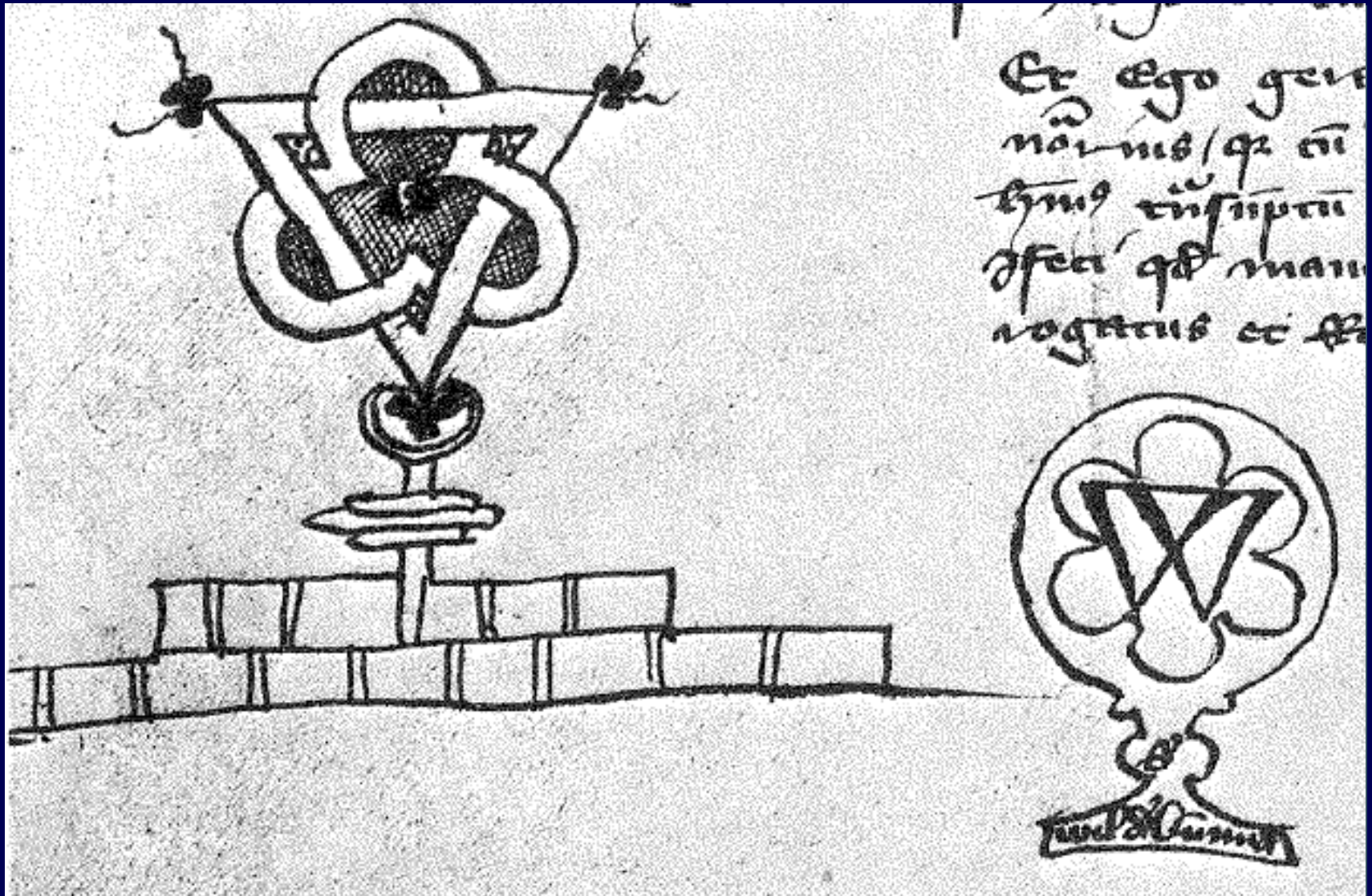
from under the

into four five six seven eight nine ten

Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te



Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te





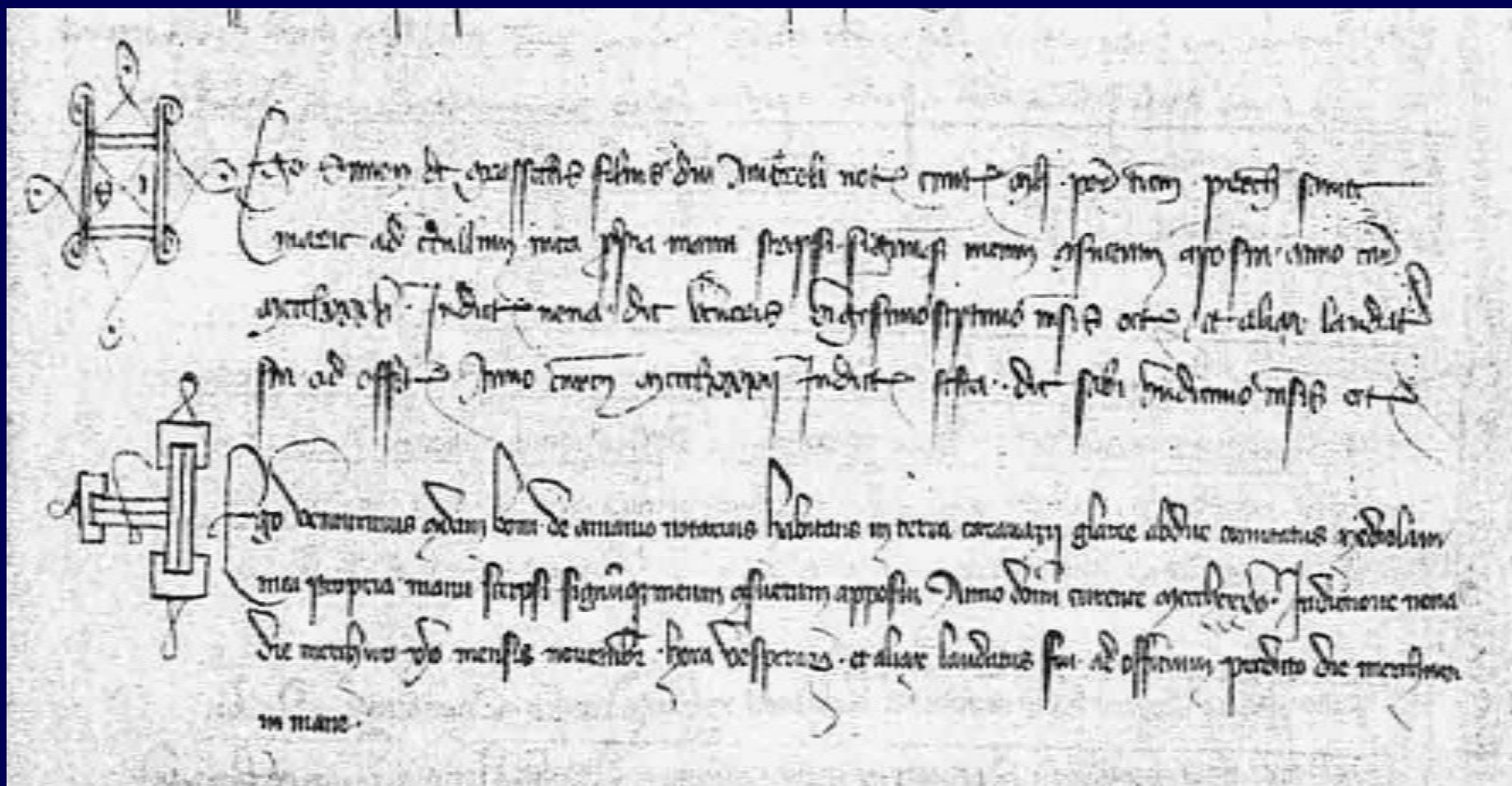
107

28

七

[illegible]

Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te



Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te



Le redigende Linee guida (20 sett. 2012)

Bozza Linee Guida sul Contrassegno elettronico di cui all'articolo 23-ter comma 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

BOZZA



Agenzia per l'Italia Digitale

Linee guida sul Contrassegno generato elettronicamente

La conservazione digitale a tre

- Il sistema di conservazione digitale non può essere progettato e gestito da una sola professionalità
- **Serve una coalescenza interprofessionale**



La conservazione digitale a tre

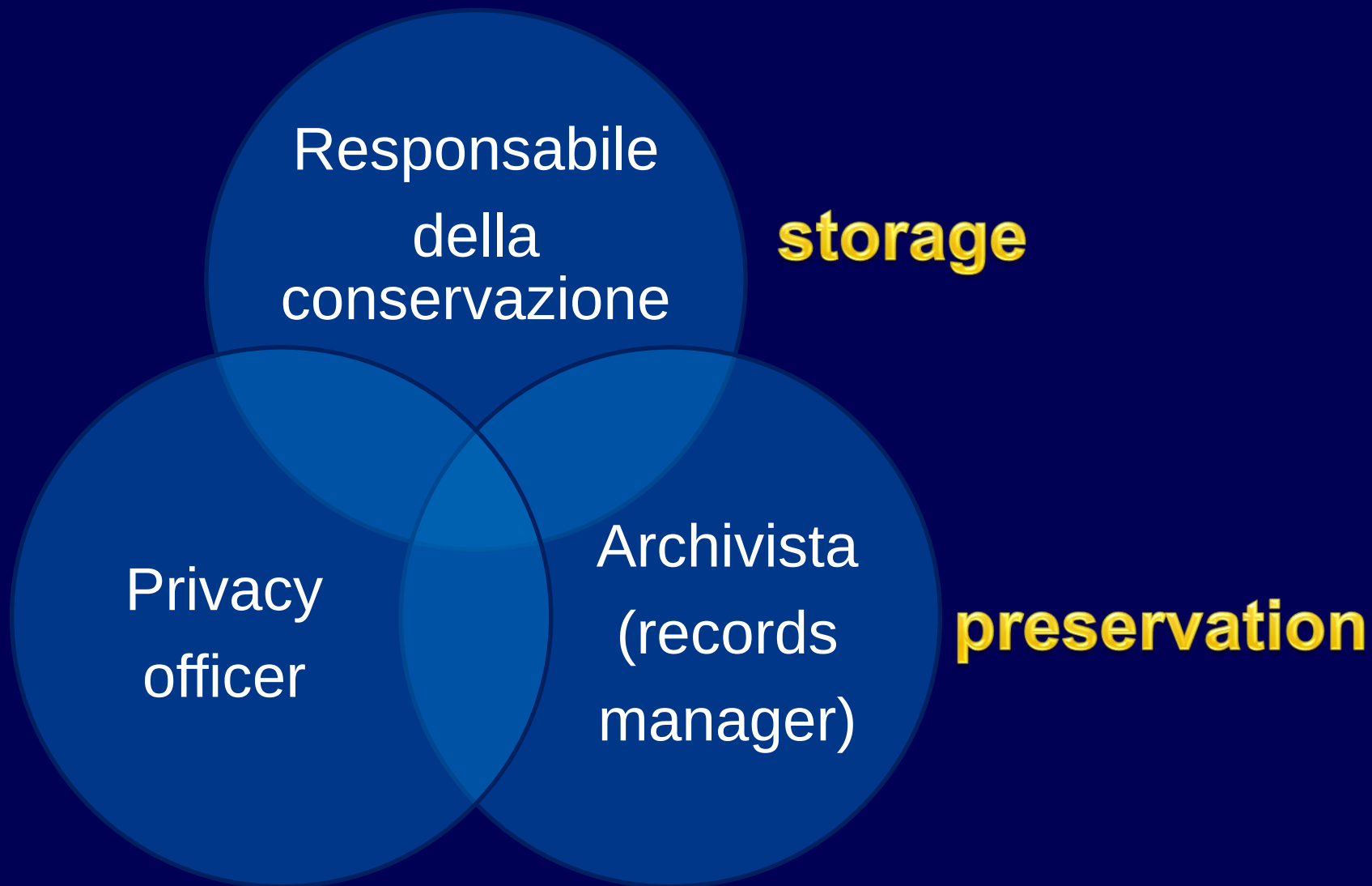
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 30

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 44, comma 1-bis

1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

Ove previsto?

La conservazione digitale a tre



D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.44

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:

- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) l'integrità del documento;

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.44

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

- c) la leggibilità e l' agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.44

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall' articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche .



Grazie per l'attenzione

Università degli Studi dell'Insubria

gianni.penzodoria@uninsubria.it